Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | **Roma — Venerdì, 22 giugno** | **Numero 146**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* – Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il* MINISTERO DELLE FINANZE.

All'importo di ciascun vaglia postal: ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) *della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1270, che indice un concorso per quindici aspiranti al posto di ufficiale metrico nell'Amministrazione metrica e del saggio e marchio dei metalli preziosi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 15 posti per il corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non inferiore a sei mesi, stabilito per gli aspiranti alla nomina ad ufficiali metrici e del saggio dei metalli preziosi, collo stipendio annuo di L. 6000, oltre le indennità caro-viveri attualmente annessevi, salvo le variazioni che potranno essere apportate a tale trattamento in seguito a riordinamento dell'Amministrazione.

Due dei suddetti posti sono riservati al personale che presta servizio, da oltre 18 mesi, presso qualsiasi Amministrazione dello Stato, il quale abbia dato prova non dubbia d'operosità, diligenza e disciplina e dimostri d'aver preso parte alla guerra, partecipando direttamente ad azioni belliche.

ciò, indipendentemente dal disposto dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 2.

Le domande d'ammissione al concorso, scritte di tutto pugno dagli aspiranti, su carta bollata da lire due, devono essere presentate al Ministero per l'industria e il commercio - Ispettorato generale dell'industria - Divisione pesi e misure - entro il giorno 15 agosto 1923.

Esse conterranno l'elenco dei titoli postivi a corredo e l'indicazione precisa del recapito degli aspiranti.

Art. 3.

A corredo delle domande devono essere posti i seguenti documenti stesi su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

1° atto di nascita da cui risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante abbia compiuti i 18 e non oltrepassato i 30 anni d'età.

Per gli aspiranti ai due posti di cui all'art. 1 il limite massimo d'età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 il limite stesso è elevato a 39 anni.

2° certificato di cittadinanza italiana.

I cittadini dello Stato libero di Fiume sono equiparati ai regnicoli;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno ed in caso di residenza più breve, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze avute entro l'anno;

5° certificato rilasciato, a spese dell'interessato, da un ospedale militare principale del Regno od, eccezionalmente, dell'ospedale militare secondario di Cagliari, comprovante che il concorrente abbia le condizioni fisiche sufficienti in conformità dell'allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e, trattandosi di invalidi e mutilati di guerra, coll'indicazione di tutte le menomazioni da essi subite e che in atto presentino e coll'esplicita dichiarazione che le menomazioni stesse non siano tali da diminuire l'efficienza fisica definita dalle condizioni prescritte coll'allegato stesso.

Al certificato medico sarà applicata la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata da quella del direttore dell'ospedale e timbrata col timbro ad umido dell'ospedale stesso, la cui impronta dovrà estendersi sul foglio che contiene la certificazione.

L'Amministrazione, nel caso di dubbio sulla completa capacità fisica del concorrente al servizio metrico e del saggio, si riserva di far controllare, insindacabilmente, prima della definizione del concorso e fino al termine di due mesi dopo l'inizio del tirocinio la dichiarazione medica mediante visita, in termine perentorio, da eseguirsi in Roma a spese dell'aspirante;

6° documento dal quale risulti che l'aspirante abbia ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° certificato di licenza delle seguenti scuole regie o pareggiate: Istituto tecnico (sezioni fisico-matematica, agrimensura o industriale), scuola mineraria, scuola industriale di 3° grado, con l'indicazione dei punti conseguiti; ovvero diploma d'ingegnere, laurea in fisica, chimica o matematica, diploma universitario di licenza in fisica e matematica;

8° quietanza dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 25.

I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di Istituti di carattere tecnico corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 dell'art. 3 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o dal prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui al presente articolo i concorrenti appartenenti alle Amministrazioni statali.

Art. 5.

Oltre i documenti indicati nell'art. 3, potranno essere esibiti, agli effetti della valutazione dei concorrenti.

a) altri titoli di studi posseduti e lavori inerenti alle seguenti materie: matematica, fisica e chimica, nonchè certificati di servizio eventualmente prestato in altre Amministrazioni;

b) certificati di risultati di concorsi precedenti presso altre pubbliche Amministrazioni;

c) certificato di servizio militare, con indicazione specifica delle campagne, delle ferite riportate, delle decorazioni e di altre benemerenze conseguite.

L'esibizione, da parte degli aspiranti, di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo della produzione della licenza delle scuole secondarie.

In ogni caso, i titoli di studio superiore dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti, tanto nell'esame di laurea, quanto nelle singole materie del corso superiore.

Art 6.

La graduatoria dei concorrenti sarà fatta da apposita Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, tenendo presente:

a) il risultato degli esami sostenuti pel conseguimento del titolo di studio prescritto, con particolare riguardo ai punti ottenuti nelle seguenti materie: matematica, fisica e chimica;

b) il risultato di concorsi precedenti per impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

c) il servizio prestato, a qualunque titolo, nelle Amministrazioni stesse;

d) ed ogni altro titolo predetto.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) mutilati di guerra;

b) invalidi di guerra;

c) gli orfani di guerra ai sensi dell'art. 36 della legge 18 luglio 1917, n. 1143;

d) i decorati di medagtia d'argento al valore militare;

e) i decorati di medaglie di bronzo al valore militare;

f) i decorati con croce di guerra al valore;

g) i combattenti;

h) coloro che hanno prestato servizio militare.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Contro di essa non è ammesso ricorso.

Art. 7.

I primi 15 candidati nell'ordine della graduatoria che sarà formata dalla Commissione, tenute presenti le norme precitate, saranno dichiarati vincitori del concorso.

Essi non acquisteranno altro diritto che quello di essere ammessi al tirocinio teorico-pratico che sarà effettuato in Roma, presso i laboratori dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, in termini che saranno stabiliti in relazione alle esigenze del servizio.

Il Ministero avrà facoltà di provvedere, in modo definitivo, alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che, durante il tirocinio, non ottengano la sufficienza di cui all'art. 11, mediante ammissione al tirocinio stesso, in ordine di graduatoria, degli altri candidati dichiarati idonei.

Parimenti, il Ministero potrà, a seconda delle esigenze del servizio e d'accordo col Ministero delle finanze, ammettere al tirocinio suaccennato un numero di concorrenti in ordine di graduatoria tra i dichiarati idonei.

Art. 8.

Ciascun concorrente ammesso al tirocinio teorico-pratico e che lo frequenterà regolarmente e con profitto godrà, per tutta la durata di esso, dell'assegno mensile di lire 400 che sarà elevato a lire 600 lorde per i tirocinanti con famiglia propria a carico (moglie e figli).

Per i tirocinanti residenti a Roma, prima dell'inizio del tirocinio l'assegno suddetto sarà ridotto a metà.

E' esclusa ogni retribuzione a qualsiasi titolo d'assegno o caroviveri.

Art. 9.

Il periodo di tirocinio sarà valido, agli effetti della anzianità di carriera e della pensione solo nel caso che sia seguito da nomina ad ufficiale metrico.

Art. 10.

I tirocinanti che, al termine di ogni bimestre, non avessero riportato almeno 9 punti in condotta nelle classificazioni mensili, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta degli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati deficienti e di due membri delegati dalla Commissione superiore metrica sottoporrà ad una prova speciale sulle materie insegnate, al termine d'ogni bimestre, quei tirocinanti che non abbiano ottenuto, nelle classificazioni mensili, la sufficienza espressa in 7 punti in profitto per ciascuna materia.

Art. 11.

Gli insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi, terranno, ciascuno, un registro nel quale risultino regolarmente inscritte le classificazioni riportate da ciascun tirocinante, durante il tirocinio, nelle prove a cui ogni concorrente dovrà essere sottoposto dagli insegnanti medesimi.

Ogni insegnante dovrà, alla fine di ciascun mese, assegnare ai tirocinanti la classificazione da attribuirsi per la condotta e far la media dei punti di merito conseguiti durante il mese.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico trascrive le classificazioni sulla condotta e le medie mensili in apposito prospetto il quale, firmato dai singoli insegnanti, è da esso trasmesso al Ministero.

Art. 12.

Ultimato il tirocinio teorico-pratico, i candidati che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto, saranno ammessi a sostenere davanti alla Commissione superiore metrica l'esame d'idoneità sulle materie loro insegnate, giusta l'articolo 25 (1° comma) del regolamento sul servizio metrico approvato dal R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

I candidati non dichiarati idonei a tale esame e quelli che non fossero stati in grado, per qualsiasi motivo, di sostenerlo, non hanno diritto di ripetere la prova.

Quelli dichiarati idonei saranno classificati per ordine di merito e, in tale ordine, nominati ufficiali metrici.

A parità di merito, saranno accordate le preferenze previste all'articolo 6 e nell'ordine ivi stabilito.

Art. 13.

Con decreto del Ministro delle finanze, saranno apportate, negli stati di previsione delle spese del Mini-

stero per l'industria e il commercio, le variazioni necessarie all'esecuzione delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Allegato.

NORME per il rilascio, da parte degli ospedali militari principali di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e dell'ospedale secondario di Cagliari del certificato medico di cui all'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923.

Si tenga presente che il servizio metrico, per sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede, invece, continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti, come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compiorle, accedendovi anche coi più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni non poco delicate, come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi richiede, d'altra parte, qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tenga come base, per stabilire i requisiti fisici necessari negli aspiranti, il vigente elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, colle seguenti variazioni:

1. Perimetro orizzontale toracico non minore di m. 0,80, purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e la originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2. Acutezza visiva nella misura minima di V-I per un occhio e V-1/2 per l'altro, o di V-2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia, per l'ipermetropia in una misura massima di 5 diottrie, e purchè se si tratti di altra affezione patologica, questa non sia tuttora in atto e suscettibile di ulteriore evoluzione.

3. Acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano, in atto, lesioni organiche, specie purulente suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente, progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono sempre causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminose e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa, in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astignatismo che, senza correzioni con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

D'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'industria e il commercio

TEOFILO ROSSI.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1274, riguardante l'uso dei vaglia di servizio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e le modificazioni ad esso apportate con Regio decreto 2 luglio 1912, n. 1102;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'uso dei vaglia di servizio, di cui all'art. 26 delle disposizioni relative al servizio dei vaglia, approvate col R. decreto 2 luglio 1912, n. 1102, può essere consentito esclusivamente alle Amministrazioni statali e agli Enti il cui bilancio sia per intero a carico dell'erario.

Art. 2.

Sono revocate tutte le concessioni di usare vaglia di servizio, anche se autorizzate per legge, fatte ad Enti, uffici, autorità di qualsiasi genere, che non rientrino nel caso previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'ammissione delle Amministrazioni statali, contemplate nell'art. 1, all'uso dei vaglia di servizio, è disposta con decreto del Ministro delle poste e dei telegrafi, il quale ha facoltà di chiedere alle Amministrazioni stesse il rimborso, a « forfait », del costo della prestazione.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO' — DE STEFANI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276, concernente la costituzione delle Commissioni censuarie, la revisione generale degli estimi, e l'attivazione del nuovo catasto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che autorizza il Governo del Re a riordinare il sistema tributario;

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, e le altre che successivamente la modificarono;

Visto il regolamento per l'applicazione delle leggi predette sul riordinamento della imposta fondiaria approvato con R. D. 26 gennaio 1905, n. 65;

Visti i Regi decreti 16 dicembre 1922, n. 1717, e 7 gennaio 1923, n. 17;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali che, pur essendo in carica il Consiglio comunale od il Consiglio provinciale, non potessero, seguendo la procedura ordinaria, essere nominate o completate in tempo utile per portare dal 1° luglio p. v. il loro contributo nella revisione generale degli estimi ordinata col R. D. 7 gennaio 1923, n. 17, saranno nominate o completate rispettivamente dal prefetto, sentita la Giunta comunale, e dal Ministro delle finanze, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 2.

La facoltà concessa all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza con l'art. 3 del R. D. 7 gennaio 1923, n. 17, di accertare se la qualità di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza, potrà essere esercitata anche dopo compiute le operazioni di revisione delle tariffe d'estimo o dei valori-base degli estimi catastali disposte con gli articoli 1 e 2 del su citato R. D. 7 gennaio 1923, n. 17. Correlativamente la facoltà concessa ai possessori di chiedere pur essi la revisione della coltura con la quale i loro beni sono inscritti in catasto, oltre che entro i tre mesi dalla data della pubblicazione dei risultati della revisione delle tariffe d'estimo o dei valori-base, potrà essere esercitata ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Dei risultati della revisione si terrà conto nel ruolo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Gli aumenti e le diminuzioni di imposta derivanti dai predetti nuovi accertamenti della qualità di coltura, andranno in aumento od in diminuzione del contingente, derogando dalle disposizioni in vigore, fino a quando l'imposta terreni non sarà applicata per quotità in tutto il Regno, con l'aliquota unica di cui all'art. 2 del su citato R. D. 7 gennaio 1923, n. 17.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, relative alle cause di variazione dell'estimo del nuovo catasto ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sono estese anche agli altri catasti in vigore nel Regno.

Art 4.

Nelle Provincie del compartimento ligure-piemontese, dove sia in corso la formazione del nuovo catasto, questo sarà attivato Comune per Comune senza attendere l'ultimazione dei lavori per un intero distretto di Agenzia, come dispone l'art. 5 del R. D. 7 gennaio 1923, n. 17.

La stessa norma potrà essere applicata negli altri compartimenti catastali ogni qualvolta il Ministro delle finanze lo reputi indispensabile per eliminare al più presto gravi sperequazioni dell'imposta fra i singoli contribuenti.

Del presente decreto, che entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1275, col quale si autorizza l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici a confermare ed assumere in servizio personale provvisorio ed avventizio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Considerata la necessità di conservare al personale provvisorio ed avventizio dipendente dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici la sua normale efficienza per porre l'Amministrazione predetta in grado di far fronte alle accresciute ed indilazionabili esigenze dei servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato alle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici ha facoltà, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati in bilancio, di trattenere in servizio il personale tecnico provvisorio, e di assumerne quanto occorre per supplire alle vacanze e per l'esecuzione dei lavori indilazionabili necessari per la formazione del catasto.

L'Amministrazione ha pure facoltà, nei limiti di cui al precedente capoverso, di trattenere in servizio e di assumere il personale avventizio d'ordine ed inserviente occorrente in sussidio del personale tecnico pei lavori di campagna e di tavolo relativi alla formazione degli atti catastali.

Art. 2.

Ai tecnici provvisori ed agli avventizi di cui al precedente articolo verrà corrisposta una retribuzione mensile lorda non superiore alle L. 200 e 130 rispettivamente, oltre alle indennità di caro viveri stabilite dalle vigenti disposizioni per il personale avventizio dello Stato.

Essi non hanno diritto a stabile collocamento, e sono licenziati, senza alcun compenso o indennità quando, a giudizio della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere trattenuti in servizio.

Art 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli andranno in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1286, che dispone l'aggregazione di due membri supplenti al Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005, e la legge 29 dicembre 1921, n. 1979;

Visto il R. decreto 4 maggio 1922, n. 638;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294;

Considerata la necessità di rendere più rapido il funzionamento del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n 1979, saranno aggregati, per la eventuale sostituzione dei membri effettivi, due membri supplenti nominati, su designazione del primo presidente della Corte di Cassazione del Regno, nei modi stabiliti dall'art. 13 del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, fra i magistrati aventi grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello.

Art. 2.

A far parte del Collegio arbitrale giudicante su ciascun ricorso, il presidente non potrà chiamare più di un membro supplente.

Art. 3.

Questo decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Accettazione di donazioni e riduzione di contributi scolastici.

N. 1210. Regio decreto 3 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il direttore dell'Istituzione elettrotecnica Carlo Erba in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 100.000 disposta dal comm. Francesco Pasquinelli a favore dell'Istituzione medesima.

N. 1211. Regio decreto 13 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, il direttore del R. Istituto tecnico superiore di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di lire 100.000 disposta dal comm. Francesco Pasquinelli per l'istituzione di una borsa di studio, intitolata a Carluccio Pasquinelli, ed approvato lo statuto pel conferimento di detta borsa.

N 1246. Regio decreto 23 gennaio 1923, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Garaguso della provincia di Potenza, deve annualmente versare alla

R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3081,10, col R. decreto 18 febbraio 1915, n. 331 è ridotto a L. 1517,80 a decorrere dal 1° gennaio 1916 e viene fissato in L. 1563,30 il Contributo scolastico a carico del comune di Calciano.

Scioglimento di Consigli comunali.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nurachi (Cagliari).

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Nurachi, composta di elementi impreparati alla gestione della cosa pubblica, taluni con gravi precedenti penali, ha sempre tenuto contegno fazioso e contrario alle istituzioni, esprimendo irriverenti proteste verso le autorità ed il Governo, ricusando di esporre nelle aule scolastiche il ritratto del Sovrano, trasformando i locali del Municipio in luogo di abituale convegno e di propaganda sovversiva.

Il sindaco, dopo essere stato deferito all'autorità giudiziaria per avere pubblicamente pronunziato frasi oltraggiose all'indirizzo del Sovrano, è stato rimosso dalla carica con R. decreto 5 aprile corrente.

Un'inchiesta eseguita di recente ha accertato che l'Amministrazione aveva sistematicamente subordinato i propri atti ai personali interessi dei suoi componenti, o di amici e parenti loro, così nello affitto della palude « Larissa », concessa ad una Cooperativa, della quale facevano parte tutti i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, a condizioni eccessivamente vantaggiose; lavori pubblici e forniture erano stati eseguiti in economia senza l'osservanza delle forme di legge e gli amministratori vi avevano preso parte diretta, ricevendo laute retribuzioni.

Il sindaco poi aveva riscosso compensi eccessivi e non sempre giustificati; i tributi venivano applicati con criteri partigiani, gravandosi eccessivamente la sovrimposta e lasciando invece invariate le altre tasse, o trascurandone la riscossione.

Gli interessi della popolazione erano stati del tutto trascurati, lasciando in abbandono i pubblici servizi e specialmente la viabilità, l'istruzione, la profilassi malarica, i servizi igienico-sanitari.

Prevedendo le conseguenze dell'inchiesta, nove dei quattordici consiglieri comunali in carica - compresi tutti gli assessori - hanno rassegnato le dimissioni, per cui il prefetto dovette assicurare la continuità dei servizi mediante un commissario.

Occorrendo però, prima di far luogo alla ricostituzione della civica rappresentanza, provvedere alla riorganizzazione dei servizi municipali, nè potendosi protrarre a tempo indeterminato la gestione del commissario prefettizio, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Consiglio comunale di Nurachi, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Salvatore Castellani è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caltanissetta.

SIRE!

L'azione irregolare, sperperatrice, non di rado improntata ad intenti partigiani, dell'Amministrazione comunale di Caltanissetta ha determinato nella popolazione un vivissimo malcontento che ha dato luogo a pubbliche dimostrazioni di protesta ed a gravi incidenti.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha accertato una situazione finanziaria estremamente grave, che l'Amministrazione aveva cercato di occultare mediante bilanci insinceri; ciò non ostante erano state fatte ingiustificate concessioni economiche al personale, esuberante di numero, di scarso rendimento e talora assunto sebbene sprovvisto di titoli prescritti; è stata costantemente trascurata l'esecuzione di verifiche di cassa, facilitando così l'anormale funzionamento del servizio di tesoreria, nel quale sono state riscontrate irregolarità per pagamenti effettuati senza autorizzazione o su irregolari buoni di anticipazioni; alcuni servizi erano gestiti in economia senza i prescritti regolamenti; il dazio, del quale l'attuale amministrazione ha voluto assumer l'esercizio diretto, ha una gestione irregolare ed i suoi proventi, nonostante gli aggravi di tariffa, sono in buona parte assorbiti da spese eccessive per il personale, assunto anche in eccedenza all'organico e maggiormente retribuito; l'approvvigionamento idrico è deficiente, anche per i numerosi attacchi abusivi tacitamente consentiti dall'Amministrazione.

Lavori di rilevante ammontare sono stati eseguiti in economia ed a trattativa privata senza la prescritta autorizzazione, in altri lavori ed in forniture risultarono personalmente interessati amministratori del Comune; sono stati concessi al personale compensi ingiustificati per lavori straordinari; è stata normalmente ritardata la compilazione dei ruoli per la riscossione delle tasse comunali, la cui applicazione non sempre equa ha dato luogo a numerosissimi reclami; non sono stati esaminati dal Consiglio i conti dell'esercizio 1912 in poi; la Giunta municipale ha fatto largo abuso di deliberazioni d'urgenza anche quando non ne ricorrevano gli estremi.

La tenace persistenza degli amministratori in criteri amministrativi che compromettevano seriamente gli interessi dell'Ente ed il loro ostinato attaccamento al potere, non ostante i palesi segni di ostilità da parte della popolazione, hanno talmente inaspriti gli animi da rendere manifesto ed imminente il pericolo di violenti e gravi perturbamenti, qualora un radicale provvedimento non ne elimini la causa.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di provvedere al riassetto delle finanze ed alla riorganizzazione dei servizi, rendono, perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un R. commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. gr. uff. dott. Giuseppe Masi, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 10 maggio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alfedena (Aquila).

SIRE!

In seguito a divergenze insanabili fra i componenti l'Amministrazione comunale di Alfedena, sorta dalle elezioni generali del 1920, ed alla conseguente paralisi di ogni attività della civica azienda, gli amministratori hanno rassegnato le dimissioni, e la continuità dei servizi è stata provvisoriamente assicurata a mezzo di un Commissario prefettizio.

Le ripercussioni che le accennate divergenze hanno avuto nella popolazione hanno creato nei riguardi dell'ordine pubblico una situazione delicata, che non consente la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza: dovendosi perciò protrarre per tempo non breve la gestione straordinaria dell'Ente, occorre convertire in Regio il commissario prefettizio, anche allo scopo di munirlo dei maggiori poteri che gli consentano di provvedere adeguatamente alla sistemazione della finanza e dei servizi.

Ho, pertanto, l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alfedena, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Camillo Nardone, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lizzano in Belvedere (Bologna).

SIRE!

Nelle elezioni svoltesi di recente a Lizzano in Belvedere in seguito allo scioglimento del Consiglio, disposto con R. decreto 20 settembre 1922, non essendo stati osservati gli accordi preventivamente stabiliti per dare una equa rappresentanza ai vari partiti del capoluogo e delle frazioni, i rappresentanti di alcune di queste ebbero una notevole prevalenza nella composizione del Consiglio comunale, determinando così un radicale spostamento nell'equilibrio delle forze dei partiti e delle frazioni, al quale si erano ispirate le precorse intese.

In conseguenza del risultato delle elezioni otto consiglieri hanno rassegnate le dimissioni prima dell'insediamento; mentre gli altri dodici rimasti in carica si sono dichiarati risoluti ad assumere l'ufficio, non ostante la recisa e minacciosa opposizione degli abitanti del capoluogo e delle frazioni, rimasti senza rappresentanti.

Si è così venuta a creare nel Comune una situazione estremamente delicata e preoccupante, nella quale, data l'eccitazione degli animi l'insediamento del Consiglio costituirebbe indubbiamente motivo di gravi incidenti. Ragioni di ordine pubblico ren-

dono perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, affinchè il corpo elettorale possa essere chiamato nuovamente a costituire un'amministrazione omogenea e vitale; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Alfredo Rossi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Pietro a Maida (Catanzaro).

SIRE!

Essendosi recentemente dimessi 14 consiglieri comunali di San Pietro a Maida il prefetto di Catanzaro dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione di quella civica azienda.

Sommarie indagini eseguite dal predetto commissario hanno accertato un grave disordine ed una situazione di generale abbandono dei pubblici servizi.

Occorrendo pertanto conferire all'amministratore straordinario poteri adeguati per porlo in grado di provvedere alla sistemazione della civica azienda si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario predetto ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dottor Gregorio Fabiani è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale 13 gennaio 1923 relativo all'assegnazione di indennità di trasferta ai funzionari di P. S. per missioni eseguite nell'ambito delle piccole distanze.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 846;

Visto il D. L. 14 settembre 1918, n. 1311, e il R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 155;

Di concerto col Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Agli ufficiali di P. S. comandati a prestare servizio in località distanti dai tre ai cinque chilometri della cinta daziaria, in caso di Comuni chiusi, e dal centro dell'abitato in caso di Comuni aperti, sarà corrisposta, restando compensate le spese di viaggio, la indennità di trasferta pari ad un terzo dell'indennità di missione loro spettante, oltre gli aumenti di cui all'art. 4 del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221.

Nella stessa misura sarà corrisposta l'indennità di trasferta in caso di distanze anche superiori a quelle suindicate, allorquando i mezzi di trasporto siano forniti dall'Amministrazione.

Art. 2.

L'indennità di cui sopra sarà corrisposta in ragione di due terzi dell'ammontare della diaria di missione, oltre gli aumenti previsti dall'art. 4 del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, qualora il servizio si esplichi in località distanti dai 5 ai 15 km. calcolate nel modo suindicato.

Nella stessa misura sarà corrisposta l'indennità di trasferta in caso di distanze inferiori a quelle suindicate, ma non mai inferiori ai km. 3 qualora per accedere alla località, ove si è chiamati a prestar servizio, non esistano mezzi di trasporto a trazione meccanica.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 13 gennaio 1923.

Per il Ministro dell'interno
FINZI.

Per il Ministro delle finanze
ROCCO.

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Umberto Rosa, nato a Padova il 25 aprile 1887, da Vincenzo e da Giovanna Ferro, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Umberto Rosa il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 919.

DECRETA:

È inibito al predetto signor Umberto Rosa il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 4 giugno 1923.

Pel Ministro
FINZI

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Mercedes Caressa nata a Ravenna il 21 marzo 1891, da Giovanni e da Elvira Caccia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Mercedes Caressa il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 maggio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

E' inibito alla predetta signora Mercedes Caressa il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 4 giugno 1923.

Pel Ministro
FINZI.

Decreto Ministeriale che revoca l'autorizzazione ad istituire una rappresentanza nel Regno concessa, con precedente decreto del 20 agosto 1922, alla Società di assicurazione germanica « Mitteleuropäische ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, ed il decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1922 col quale la Società germanica di assicurazione « Mitteleuropäische » di Colonia veniva autorizzata ad istituire nel Regno una rappresentanza ai sensi dell'art. 230 del Codice di commercio;

Considerato che, entro il termine fissato dall'art. 3 del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620, la detta Società non ha compiutamente ottemperato alle prescrizioni degli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, nè ha costituito le riserve prescritte dal decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167;

DETERMINA:

È revocata l'autorizzazione concessa con decreto Ministeriale 20 agosto 1922 alla Società germanica di assicurazione « Mitteleuropäische », con sede in Colonia, per l'istituzione nel Regno di una propria rappresentanza, al termine dell'art. 230 del Codice di commercio.

Roma, 29 maggio 1923.

Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Decreto Ministeriale 11 giugno 1923, relativo a nomina di membri del Consiglio d'amministrazione e dei revisori dei conti dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III per le Calabrie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto il R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047, ed il Regolamento per la sua esecuzione, approvato con decreto Ministeriale 23 maggio 1923;

DECRETA:

Art. 1.

L'on. marchese Ferdinando Nunziante di San Ferdinando è nominato presidente dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, per il quadriennio 1923-926.

Il dott. comm. Agostino Guerresi è nominato vice-presidente del detto Istituto, per il triennio 1923-925.

Sono nominati consiglieri di Amministrazione dell'Istituto medesimo, per il triennio 1923-925, i signori:

1. Dott. Annibale Mari.
2. Barone Domenico Nesci di S. Agata-Bianco.
3. Marchese Antonio Susanna.

Art. 2.

Sono nominati revisori dei conti dell'Istituto sopra indicato, per l'anno 1923, i signori:

1. Cav. uff. rag. Alberto Figliuolo, presidente.
2. Avv. Franco Bombini.
3. Cav. avv. Carmelo Contestabile.
4. Comm. avv. Paolo Ernesto Squillace.
5. Cav. uff. dott. Renato Marincola.

Roma, 11 giugno 1923

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Ministero dell'industria e del commercio

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 23 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 12 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di dicembre 1920.

N. d'iscrizione del reg. speciale	N. d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. - Opere drammatico-musicali. (comprese le riduzioni complete)		
18369	73731	Damiani De' Giannetti Carlo	« Lea » - Episodio melodrammatico in un atto e due quadri, su libretto di Zavardino Enrico	Damiani De' Giannetti Carlo	Inedito — Mai rappresentato.
18366	73690	Testore Mazzanti Lydia	« La perla dell'Atelier » - Operetta in tre atti su libretto di Carlo Bonafacc. — Partitura per piano e canto	Testore Mazzanti Lydia	Inedita. — M[illegible] rappresentata.
			II. - Opere drammatiche. (compresi i libretti d'opera).		
18370	73737	Andreyeff Leonida (Castelli Cesare)	« Il Pensiero ovvero la Ragione » - Dramma in sei quadri. — Traduzione italiana di Cesare Castelli dall'originale tedesco « Der Gedanche »	Castelli Cesare	Inedito. — Mai rappresentato.
18368	73713	Di Giacomo Salvatore	« Olivetta » - Intermezzo. — Libretto	Società Italiana Autori	Inedito. — Rappresentato la 1ª volta al *Sannazzaro* - Napoli 15 maggio 1920.
18367	73710	Fanciulli Giuseppe	« Il sole di occhi verdi ». - Fiaba in tre atti	La stessa	Inedito. — Rappresentato la 1ª volta al *Lirico* - Milano l'11 febbraio 1920.
18571	75742	Nigro Oreste	« La trilogia dei secoli ». - Opera drammatica in tre atti	Nigro Oreste	Inedito. — Mai rappresentato.
			III. - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. - Opere cinematografiche (Films).		
			. . . .		
			V. - Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 16 novembre 1921.

Il direttore: G. GIULIOZZI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del personale e dei servizi speciali — Divisione II

Avviso di concorso. — A tutto il giorno 28 luglio 1923 è aperto il concorso fra commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi.

NUMERO E SEDE di ciascun banco		COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere
				RISCOSSIONI				AGGI					
				Esercizi				Esercizi					
Numero	COMUNE Provincia e Compartimento	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1919-20	1920-21	1921-22	Media	1919-20	1920-21	1921-22	Media		
	Primo esperimento.												
130	Tremestieri (Messina) — Compartimento Palermo	—	—	26913	26714	26701	26786	4403	4373	4370	4382	1545	Anni 15
264	Ribera (Girgenti). — Id. Palermo	—	—	19278	22962	37746	26662	3391	3885	5051	4309	1540	» 15
[illegible]	[illegible] Caterina Villar- (Caltanissetta) — [illegible]ermo	Marianopoli Vallelunga Villalba	4052 5601 4048	21186	25858	28100	25048	3651	4262	4552	4156	1445	» 15
139	Ovada (Alessandria) — Id. Torino	—	—	11887	28461	36857	25735	2283	4599	5553	4145	1485	» 15
413	Siderno (Reggio Calabria) — Id. Palermo	Caulonia Stilo Roccella Ionica Gioiosa Ionica Mammola	1925 2707 2843 3497 2778	18314	22536	31063	23971	3247	3830	[illegible]	3997	1380	» 15
311	Frignano Maggiore (Caserta — Id. Napoli	Frignano Piccolo	*	18156	19395	33395	23949	3268	3499	5173	3980	1383	» 15
312	Formicola (Caserta) — Id. Napoli	—	—	19499	20122	24927	21516	3425	3514	4140	3693	1245	» 15
419	Santa Croce nel Sannio (Benevento — Id Napoli (1)	Colle Sannita Morcone San Giuliano Sepino	1291 6974 2089 1966	13749	20137	24397	19428	2562	3518	4072	3384	1125	» 10
52	Marineo — Id. Palermo	Bolognetta	3924	16445	18590	19310	18115	2967	3289	3395	3217	1050	» 10
438	Agnone (Campobasso) Id. Napoli	—	—	13380	16702	24380	18154	2507	3005	4067	3193	1150	» 10
417	S. Bartolomeo in Galdo (Benevento) — Id. Napoli	Baselice Foiano Valfortore Montefalcone Valf.	1350 [illegible] 1491	17927	14100	19963	17330	3189	2615	3493	3099	1000	» 10
220	Verolanuova (Brescia) Id. Milano	Pontevico Manerbio	[illegible]303 *	11577	15641	24817	17345	2236	2846	4175	3069	1000	» 10
143	Rodi Garganico (Foggia) — Id. Bari	Carpino Vico Garganico	* 7939	[illegible]	9693	20400	12909	1726	[illegible]	3551	2405	745	» 5
134	Lipari (Messina) — Id. Palermo	—	—	9853	15.29	13000	12714	1970	2784	2158	2404	735	» 5
276	Sambuca Zabut (Girgenti) — Id. Palermo	—	—	9370	10156	1050[illegible]	10009	1874	2023	2073	1990	580	» 5
189	Palazzo San Gervasio (Potenza) — Id. Bari	Genzano Forenza Montemilone	2883 * *	7357	5742	16529	9876	1471	1148	2979	1866	570	» 5
440	Frosolone (Campobasso) — Id. Napoli	Bagnoli del Trigno	*	4754	6347	15125	8742	951	1209	2709	1[illegible]63	505	» 5

* Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

(1) Con obbligo al nuovo ricevitore di trasferire la sede del Banco nel comune di Morcone. Il Banco di Santa Croce del Sannio sarà convertito in collettoria.

Un settimo della parte eccedente le L. 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni e, per essa all'Opera di previdena di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 (art. 14 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 391).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lire una, distintamente per ogni banco, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (Ufficio del lotto) sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 28 luglio 1923, durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti i titoli di studio superiori alla licenza elementare ed eventualmente i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative o la cooperazione alla repressione del lotto clandestino.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (reggente, gerente o commesso del lotto) al Banco n. . . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 15 giugno 1923 pel conseguimento del Banco n. . . . . . in . . . . »

(Data e firma del richiedente).

Roma, 15 giugno 1923.

Il direttore capo della divisione II
A. Sepe.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 20 giugno 1923.

	Media		Media
Parigi	137 15	Dinari	—
Londra	101 52	Corone jugoslave	—
Svizzera	395 50	Belgio	117 —
Spagna	326 50	Olanda	8 63
Berlino	0 019	Pesos oro	17 57
Vienna	0 0335	Pesos carta	7 822
Praga	66 21	New York	21 96

Oro 423 72

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 43	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 25	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1923.

	Al 30 giugno 1922	Al 31 maggio 1923	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa	3.064.741.681 45	4.825.346.985 14	+ 1.760.605.303 69
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	17.201.553 059 81	(1) 13.311.239.631 21	— 3.890 313.428 60
Insieme	20.266.294.741 26	18.136.586.616 35	— 2.129.708.124 91
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	42.092.149.337 10	40.908.791.016 34	+ 1.183.358.320 76
Situazione del Tesoro	21 825.854.595 84	22.772 204.399 99	— 946.349.804 15

(1) In questa somma sono comprese L. 153,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 191.000,000, di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE

CONTO AL 31

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1921-1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	1.259.757.957 37	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.804.983.724 08	3.064.741.681 45

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie	1.134.269.335 28	12.950.519.977 82	14.084.789.313 10	
	» » » straordinarie	118.293 326 26	1.462.263 830 40	1.580.557.156 66	
	» II. - Costruzione di ferrovie . .	1.187.021 21	4.359.039 55	5.546.060 76	
	» III. - Movimento di capitali . . .	535.943.266 85	4.225.307.035 50	4.761.250.362 35	
	» IV. - Partite di giro	27.030.366 65	147.479.103 93	174.509.470 58	
		1.816.723.316 25	18.789.929.047 20	20.6[illegible]6.652.363 45	20.606.652.3[illegible]3 45
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	1.977.903 524 30	22.890.775 817 95	24.868.679.342 25	
	Vaglia del Tesoro	1.673.818.696 19	12.028.685.456 01	13.702.504.152 20	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Biglietti di Stato	260.765.450 —	—	260.765.450 —	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero .	—	116 561.926 99	116 561.926 99	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrutt.	400 —	1.112.700.694 59	1.112.701.094 59	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt. .	3.494 65	106.098 607 53	106.102.102 18	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero.	95.000.000 —	965.441.181 73	1.060.441.181 73	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva . . .	1.000 000 —	—	1.000.000 —	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	119.396.991 86	1.054.989.382 87	1.174.386.374 73	
	Altre Amminastrazioni in c/c infruttifero .	168.144.973 77	2.713.199.627 42	2,881.344.601 19	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz effetti ceduti. D. P. all'estero e vari .	177.846.699 25	1.239.824.945 84	1.417.671.645 09	
	Commissioni provinciali per la requizione dei cereali	—	3.910.066 03	3.910.066 03	
		4.473.880.230 02	42.232.187.706 96	46.706.067.936 98	46.706.067.936 98
In conto crediti di tesoreria	Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circol.	—	8.947.894 72	8.947.894 72	
	Valute Austro-Ungariche	—	538.070.964 06	538.070.964 06	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n 1286	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prest	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	22.648 75	930.007.615 28	930.030.264 03	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	71.855.058 19	71.855.058 19	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimbors	—	1.368 273.190 63	1.368.273.190 63	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	—	108.016.681 19	108.046.861 19	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	2.767.440.860 49	12.345.657.782 38	15.113.098.642 87	
		2.767.463.509 24	15.370.859.366 45	18.138.322.875 69	18.138.322.875 69
				Totale. . .	88.515.784.857 57

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

MAGGIO 1923 **AVERE**

PAGAMENTI.		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	1 644.569.357 25	19.123.558.630 92	20.773.127.998 17	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	59.441.959 19	138.226.720 15	197.668.679 34	
	» III. - Movimento di capitali	37.389.574 03	454.741.554 89	492.131.128 92	
	» IV. - Partite di giro	18.728.786 02	71.345.141 92	90.073.927 94	
		1.760.129.686 49	19.792.872.047 88	21.553.001.734 37	
Decreti di scarico		—	—	433 23	21 553.002.167 60
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.080.345.580 04	23.035.601.085 86	25.115.946.665 90	
	Vaglia del Tesoro	999.250.689 95	12.564.597.118 66	13.563.847.808 61	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	260.765.450 —	—	260.765.450 —	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Biglietti di Stato	—	25.000.000 —	25.000.000 —	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	129.441.181 73	129.441.181 73	
	Aminist. del debito pubblico in c/c infrut.	42.847.103 73	1.230.988.765 15	1.273.835.868 88	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	71.855.058 19	71.855.058 19	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	1.368.273.190 63	1.368.273.190 63	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	14.000.000 —	14.000.000 —	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	66.000.000 —	1.001.957.288 93	1.067.957.288 93	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	221.585.255 67	3.346.905.346 33	3.568.490.602 —	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti. D P. all'estero e vari	141.943.144 75	1.265.379.961 41	1.407.323.106 16	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	151.236 20	22.538.800 51	22.690.036 71	
		3.812.888.460 34	44.076.537.797 40	47.889.426.257 74	47.889.426.257 74
In conto crediti di Tesoreria	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	68.553.497 92	68.553.497 92	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR.DD. 22 settembre 1914, n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prest.	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	12.525.794 12	1.609.257.624 77	1.621.783.418 89	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	3.007.701 02	50.746.801 10	53.754.502 12	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	103.671.651 02	975.313.677 27	1.078.985.328 29	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	17.845 009 49	93.416.505 72	111 261.515 21	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	2.907.526.051 73	8.406.145.132 93	11.313.671 184 66	
		3.044.576.207 38	11.203.433 239 71	14.248.009.447 09	14.248.009.447 09
				Totale dei pagamenti	83.690.437.872 43
Fondo di cassa al 31 maggio 1923	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*			3.329.000.572 73	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			1.496.346.412 41	4.825.346.985 14
				Totale	88.515.784.857 57

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 191,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

		Al 30 giugno 1922		Al 31 maggio 1923
Debito fluttuante.				
Buoni del Tesoro ordinari		24.161.416.272 48		23.914.148.948 83
Vaglia del Tesoro		2.027.170.778 49		2.165.827 122 08
Banche - Conto anticipazioni statutarie		6.335.000.000 —	(2)	6.074.234.550 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)		40.050.000 —		40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371		764.055.000 —		764.055.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti i emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708		700.000.000 —		700.000.000 —
Biglietti di Stato		1.867.000.000 —	(2)	2.102.765.450 —
Buoni di Cassa		281.000.000 —		281.000.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero		415.000.000 —		402.120.745 26
Conti correnti e incassi da regolare.				
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero		2 998.465.689 74		2.837.330.915 45
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero		26.537.266 98		60 784.310 97
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero		787.767.849 67		479.935 840 77
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva		14.105.320 22		1.105 320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero		122.754.086 99		229 183 172 79
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero		1.477.222.420 62		790.076.419 81
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari		52.232.872 42		62 581.411 35
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali		22.371.779 49		3.591 808 81
	Totale . . .	42 092.149.337 10		40 908.791.016 34

(2) Passaggio a debito dello Stato dei biglietti bancari da L. 25 in circolazione al 19 maggio 1923 per L. 230.765.450 contro diminuzione di anticipazioni straordinarie fatte al Tesoro dagli Istituti di emissione (R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 965).

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

Operazioni di Tesoreria e pagamenti in conto spese i bilancio da regolare.	Al 30 giugno 1922	Al 31 maggio 1923
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	12.042.152.365 64	7.255.616.000 19
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	36.052.105 28
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	805.021.928 86	335 504.462 72
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizza o n rappresentanza di buoni di cassa	191.000.000 —	191.000.000 —
Anticipazioni extra-bilancio		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12) — (Ministero della Guerra)	10.000.000 —	20.000.000 —
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1) — (Minister della Marina)	23.500.000 —	23.500.000 —
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835) — (Ministero dei Lavori Pubblici)	14.000.000 —	14 000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	175.000.000 —	200.000.000 —
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511) — (Ministero delle Colonie)	1.050.000 —	1.050.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	88.000.000 —	38.000.000 —
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi.		
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.861.098.149 64	(1) 2 552 851.304 50
Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	72.022.748 30	53.922.192 23
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	796.050.829 85	506 762 967 51
Amministrazioni varie	85.619.105 34	88.833.759 36
Diversi	438.469.578 —	1.390.578.485 24
Totale . . .	17.201.553.059 81	13.311.239.631 21

(1) Nella cifra sono comprese L. 7.966.722 33 per debito pubblico prebellico austriaco.

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 31 maggio 1923 era di L. 1,220,377,780 54

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di maggio 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di maggio 1923	Mese di maggio 1922		Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto maggio 1923	Da luglio 1921 a tutto maggio 1922		Differenza nel 1923
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*								
Redditi patrimoniali dello Stato .	2.594.626 56	2.736.029 95	—	141.403 39	25.746.706 29	24.240.998 74	+	1.505.707 55
Imposte dirette:								
Fondi rustici e fabbricati . . .	7.077.643 45	3.709.906 66	+	3.367.736 79	243.569.462 71	247.371.589 80	—	3.802.127 09
Redditi di R. M. e vari	75.012.879 95	28.694.458 64	+	46.318.421 31	1.545.534.212 83	1.323.829.376 26	+	321.704.836 57
Contributo centesimo guerra . .	3.491.367 05	2.214.308 97	+	1.277.058 08	152.142.365 46	126.227.950 03	+	25.914.415 43
Extraprofitti di guerra	27.223.652 62	7.228.658 73	+	20.001.003 89	1.096.927.200 05	1.305.983.567 01	—	209.056.366 96
Contributo straord. di guerra .	672.158 66	20.372 65	+	651.786 02	21.669.028 24	30.784.754 44	—	9.115.726 20
Tasse sugli affari:								
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	214.827.353 65	173.253.878 65	+	41.573.475 —	2.367.045.752 06	2.182.271.057 29	+	184.774.694 77
Prodotto del movim. a G. e P. V.	2.146.004 48	2.313.419 39	—	67.414 91	32.917.198 21	64.903.847 49	—	31.986.649 28
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	2.782 75	—	2.782 75	21.336 73	7.852.941 94	—	7.831.605 21
Tasse di consumo:								
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. . .	158.680.891 56	110.127.508 71	+	48.553.382 85	1.479.685.899 84	866.384.757 62	+	613.301.142 22
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	97.711.068 —	48.178.670 85	+	49.532.397 15	591.034.989 39	496.532.491 52	+	94.502.497 87
Dazio sull'importazione del grano	—	—		—	589.224 75	20.076 70	+	569.148 05
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	31.665.495 37	38.378.235 35	—	6.712.739 98	488.736.504 95	384.561.784 76	+	104.174.820 19
Privative:								
Tabacchi	232.230.731 74	222.719.962 39	+	9.510.769 35	2.502.098.905 26	2.422.120.102 92	+	79.978.802 34
Sali	12.724.074 18	11.741.354 27	+	982.719 91	146.456.663 46	142.054.991 74	+	4.401.671 72
Fiammiferi e carte da giuoco .	14.289.078 34	15.334.534 67	—	1.045.456 33	153.279.563 61	169.630.277 25	—	16.350.713 64
Chinino	1.119.088 45	2.165.701 14	—	1.046.612 69	14.434.340 06	12.698.948 51	+	1.735.391 55
Lotto	27.845.368 80	25.757.848 01	+	2.087.520 79	334.405.505 55	286.946.111 37	+	47.459.394 18
Monopoli commerciali	—	316.092 15	—	316.092 15	—	280.468.571 36	—	280.468.571 36
Proventi dei servizi pubblici:								
Poste	36.594.177 33	31.825.761 91	+	4.768.415 42	397.379.339 79	353.941.730 48	+	44.455.609 31
Telegrafi	9.899.727 78	13.620.808 36	—	3.721.080 58	114.070.276 49	120.873.803 21	—	6.803.526 72
Telefoni	4.702.469 41	11.960.991 17	—	7.258.521 76	121.237.107 64	96.030.129 64	+	25.206.978 —
Servizi diversi	11.548.888 84	10.694.676 82	+	854.212 02	91.488.300 35	83.943.496 03	+	7.544.804 32
Rimborsi e concorsi nelle spese .	8.884.957 37	11.810.339 01	—	2.925.381 64	105.556.577 34	157.083.282 30	—	[2] 51.526.704 96
Entrate diverse	153.321.621 68	41.917.181 39	+	111.404.481 29	1.957.714.852 04	681.356.992 31	+	[3] 1.276.357.859 73
Totale *Entrata ordinaria* . . .	1.134.269.335 28	816.623.482 59	+	317.645.852 69	14.084.789.313 10	11868.113.630 72	+	2.216.675.682 38
Entrata straordinaria.								
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Rimborsi e concorsi nelle spese .	114.239 95	1.345.645 47	—	1.231.405 52	128.781.489 28	406.950.076 12	—	[4] 278.168.586 84
Entrate diverse	107.562.755 36	135.812.972 32	—	28.250.216 96	1.402.040.250 19	908.021.760 13	+	[5] 494.018.490 06
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	10.616.330 95	520.202 72	+	10.096.128 23	49.735.417 19	15.805.410 46	+	33.930.006 73
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	1.187.021 21	192 50	+	1.186.828 71	5.546.060 76	599.634 66	+	4.946.426 10
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*								
Vendita di beni ed affranc. di canoni	195.943 89	263.670 82	—	67.726 93	2.934.365 —	2.143.271 46	+	791.093 54
Accensione di debiti	[1] 510.809.416 66	347.158.113 32	+	163.651.303 34	4.597.149.553 80	2.907.367.898 64	+	1.689.781.655 16
Riscossione di crediti	1.225 50	275 70	+	949 80	550.569 04	490.987 92	+	59.581 12
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	337.496 71	9.715.679 03	—	9.378.182 32	15.012.519 99	28.878.551 41	—	[6] 13.866.031 42
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	—	—		—	325.000 —	947.501 —	—	622.501 —
Partite che si compens. nella spesa	10.919.821 79	14.436.033 73	—	3.516.211 94	91.041.959 25	131.576.710 54	—	40.534.751 29
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—		—	—	—		—
Prelevamenti da fondi speciali . .	4.214.550 —	1.216.000 —	+	2.998.550 —	26.922.087 51	25.965.097 08	+	956.990 43
Ricuperi diversi	569.432 23	1.240.309 78	—	670.877 55	7.773.080 86	9.057.629 99	—	1.284.549 13
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	8.895.380 07	19.739.217 18	—	10.843.837 11	19.541.226 90	36.845.835 02	—	17.304.608 12
Totale *Entrata straordinaria*	655.423.614 32	531.448.312 57	+	123.975.301 75	6.317.353.579 77	4.474.650.424 43	+	1.872.703.155 34
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	27.030.366 65	16.332.758 32	+	10.697.608 33	174.509.470 58	135.311.953 47	+	39.197.517 11
Totale generale . . .	1.816.723.316 25	1.364.404.553 48	+	452.318.762 77	20.606.652.363 45	16478.076.008 62	+	4.128.576.354 83

1) Di cui L. 495.442.629 91 per buoni del tesoro poliennali

2) La diminuzione dipende principalmente da minori rimborsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti, e dei titoli di debito emessi, ecc.

3) L'aumento deriva principalmente da maggiori entrate per quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di maggio 1923 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1922-1923 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di maggio 1923	Mese di maggio 1922	Differenza nel 1923	Da luglio 1922 a tutto maggio 1923 (a)	Da luglio 1921 a tutto maggio 1922	Differenza nel 1923
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	427.954.675 54	(7) 1.442.062.285 19	— 1.014.107.609 65	7.427.542.203 07	8.073.635.384 92	— 646.093.181 85
Id. delle Finanze	340.541.208 28	180.529.968 05	+ 160.011.240 23	1.874.450.723 62	1.600.937.493 96	+ 273.513.229 66
Id. della Giustizia e Culti .	35.078.086 54	21.993.152 05	+ 13.084.934 49	236.874.213 74	183.247.507 28	+ (8) 53.626.706 46
Id. degli Affari Esteri . . .	12.547.027 37	20.867.003 74	— 8.319.976 37	68.002.896 87	77.752.539 40	— 9.749.642 53
Id. dell'Istruzione Pubblica	65.507.673 26	47.172.029 67	+ 18.335.643 59	914.112.515 70	896.518.619 31	+ 17.593.896 39
Id. dell'Interno	53.917.684 07	78.710.276 52	— 24.792.592 45	796.352.575 39	876.392.069 76	— 79.979.494 37
Id dei Lavori Pubblici .	136.717.886 43	110.750.888 —	+ 25.966.998 43	904.092.488 51	1.211.595.922 15	— 307.503.433 64
» dell Poste e dei Telegrafi	80.321.521 31	117.556.181 09	— 37.234.659 78	846.477.952 50	871.604.563 06	— 25.126.610 56
Id. della Guerra	499.010.340 11	496.830.979 03	+ 2.179.361 08	6.531.332.562 13	2.844.982.749 78	+ (9) 3.686.349.812 35
Id. de la Marina	84.819.187 97	91.199.866 17	— 6.380.678 20	1.418.216.828 40	812.929.836 58	+ (10) 605.286.991 82
Id. delle Colonie	4.427.288 65	2.565.649 28	+ 1.861.639 37	250.608.603 23	265.265.893 78	— 15.257.290 55
Id dell'Agricoltura	9.963.869 76	7.022.649 92	+ 2.941.219 84	98.916.456 57	90.545.166 72	+ 8.371.289 85
Id. dell'industria e Commer.	7.701.144 36	5.797.914 95	+ 1.903.229 41	53.126.533 98	127.517.655 43	— 74.391.121 45
Id. del Lavoro	184.897 41	40.979.132 74	— 40.794.235 33	65.486.981 09	245.428.749 19	— 179.941.768 10
Id. delle Terre liberate . .	1.437.195 43	17.219.213 24	— 15.782.017 81	67.408.199 57	108.049.008 65	— 40.640.809 08
TOTALE pagamenti di bilancio . .	1.760.129.686 49	2.681.257.189 64	— 921.127.503 15	21.553.001.734 37	18.286.943.159 97	+ 3.266.058.574 40
Decreti di scarico	—	—	—	433 23	218 13	+ 215 10
TOTALE pagamenti . .	1.760.129.686 49	2.681.257.189 64	— 921.127.503 15	21.553.002.167 60	18.286.943.378 10	+ 3.266.058.789 50

4) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo, fatte per loro conto coi fondi del bilancio del Ministero dei trasporti.

5) L'aumento deriva principalmente dai versamenti in conto della liquidazione degli Enti di approvvigionamenti e consumi da parte dei Comuni.

6) Minori rimborsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi, ecc.

7) Nel maggio 1922 si ebbero maggiori pagamenti per oltre un miliardo dipendenti principalmente da rimborsi al contabile del portafoglio, fra i quali L. 360,000,000 per la gestione approvvigionamenti e consumi e L. 619,000,000 per interessi, sconti e bolli sui buoni del Tesoro speciali collocati all'estero.

8) Anticipato versamento delle ritenute operate sugli stipendi delle varie categorie del personale dipendente in confronto col corrispondente periodo dell'esercizio precedente 1921-1922.

9) L'aumento dipende principalmente da somme rimborsate al Contabile del portafoglio per pagamento di acconto spettant all'Amministrazione degli approvvigionamenti e consumi alimentari per forniture di derrate acquistate all'estero ed occorse all'esercito dall'inizio della guerra. Tale rimborso si riferisce quindi a pagamenti effettuati all'estero nei precedenti esercizi finanziari. oltre per 538 milioni proviene da regolazione di pagamenti in conto crediti di tesoreria per valute austro-ungariche portate a carico del bilancio della guerra tra le spese effettive.

10) Versamento nel conto corrente « Commissariato per la marina mercantile » principalmente per effettuare rimborsi al contabile del portafoglio

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

Riassunto dei pagamenti in conto spese di

(Analisi della colonna 4 del

Qualità dei titoli di spesa	MINISTERI						
	Tesoro	Finanze	Giustizia	Esteri	Colonie	Istruzione Pubblica	Interno
Mandati spediti dai Ministeri	3.575.119.341 98	753.528.912 44	84.029.910 38	66.324.387 92	249.653.153 95	696.704.327 77	659.871.376 83
Ordini di pagamento delle Intendenze (spese fisse escluse le pensioni	15.127.925 19	204.196.200 59	121.250.552 07	1.046.808 67	849.627 90	164.544.519 20	116.761.936 67
Ordini di pagamento per le pensioni . . .	1.114.323 079 57	24.442.158 49	11.745.896 45	631.700 28	105.821 38	8.239.150 60	18 023.199 39
Buoni spediti sopra mandati a disposizione	330.996.621 39	721.448.755 05	395.231 93	—	—	44.624.518 13	1.696.062 50
Ordini per le spese di giustizia penale e civile	—	91.865 33	19.452.622 91	—	—	—	—
Ordini per le spese del lotto	—	170.742 801 72	—	—	—	—	—
Buoni del Tesoro:							
Ordinari (interessi)	1.353.865.182 19	—	—	—	—	—	—
Poliennali (interessi)	315.469.207 75	—	—	—	—	—	—
Poliennali (capitale)	722.640.845 —	—	—	—	—	—	—
Totali . . .	7.427.542.203 07	1.874.450.723 62	236.874.213 74	68.002.896 87	250.603.603 23	914.112.515 78	796.352.575 39

dal 1° luglio 1922 al 31 maggio 1923

Pagamenti di bilancio).

MINISTERI								
Lavori Pubblici	Poste e Telegrafi	Guerra	Marina	Agricoltura	Industria, Commercio e Approvvig.	Terre liberate	Lavoro	Totale
847.976.452 35	440.667.193 51	6.457.298.081 91	1.370.821.200 71	74.213.656 79	51.143.632 77	16.835.464 03	61.813.[illegible]91 16	15.409.000.348 10
31.641.713 38	384.316.386 30	2.852.399 34	14.123.542 50	23.6[illegible]5.722 79	1.531.398 44	—	403.344 86	1.082.315.077 40
2.996.192 47	13.461.749 05	70.795.783 98	31.178.736 49	1.[illegible]3.414 80	416.811 03	—	28.831 47	1.297.452.525 45
21.478.130 31	8.031.582 3[illegible]	—	2.089.927 74	—	—	5[illegible].572.731 94	—	1.181.333.564 31
—	1.011 32	386.296 90	3.420 96	3.662 19	4.691 74	—	238.581 10	20.182.182 45
—	—	—	—	—	—	—	—	170.742.801 72
—	—	—	—	—	—	—	—	1.353.865.182 19
—	—	—	—	—	—	—	—	315.469.207 75
—	—	—	—	—	—	—	—	722.640.845 —
904.092.488 51	84[illegible].477.952 50	6.531.332.562 13	1.418.216.828 40	98.916.456 57	53.126.533 98	67.408.199 57	65.486.981 09	21.553.001.734 37

INSERZIONI

Società Anonima Industria Vestiario

Capitale Lire 2.000.000

in liquidazione

FIRENZE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 9 luglio 1923, ad ore 10, presso la sede sociale in Firenze, via Guido Cavalcanti, n. 2, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Autorizzazione ai signori liquidatori a vendere l'immobile sociale a trattative private.
2. Varie eventuali.

Per intervenire all'assemblea suddetta, i signori azionisti dovranno depositare entro il giorno 3 luglio 1923 le azioni al portatore presso la sede della Società, via Guido Cavalcanti, n. 2, Firenze.

Qualora non venisse raggiunto il numero legale per la prima convocazione, l'assemblea si intende rinviata in seconda convocazione per il giorno 10 luglio 1923, alle ore 15, nello stesso locale e con lo stesso ordine del giorno, e i depositi delle azioni effettuati per la prima convocazione saranno validi anche per la seconda.

Firenze, 16 giugno 1923.

I liquidatori

G. Zappino — A. Nocentini.

15625 — A pagamento.

ILVA

Altiforni e Acciaierie d'Italia

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 150.000.000 interamente versato

Si avvertono i signori portatori delle obbligazioni:

1° Ilva Altiforni e Acciaierie d'Italia 5 1/2 %:

che, a partire dal 1° luglio p. v., sarà pagata la cedola n. 8, nonchè le obbligazioni estratte e le cedole dei semestri precedenti non ancora presentate all'incasso;

2° Altiforni Fonderie e Acciaierie di Piombino 4 1/2 %:

che, a partire dal 1° luglio p. v., sarà pagata la cedola 1° luglio 1923, n. 33, delle obbligazioni di prima e seconda serie e n. 31 delle obbligazioni di terza serie e seguenti, nonchè quelle dei semestri precedenti non ancora presentate all'incasso, restando prescritte le cedole n. 23 e precedenti di prima e seconda serie e n. 21 e precedenti delle serie terza e nona.

Verrà pure continuato il pagamento delle obbligazioni estratte restando prescritte quelle estratte nell'anno 1912 e nei precedenti.

3° Società Siderurgica di Savona 4 1/2 %:

che, a partire dal 1° luglio p. v., saranno rimborsate le obbligazioni ipotecarie estratte il 30 aprile 1923, di cui avviso sulla *Gazzetta ufficiale* n. 111 del 12 maggio 1923 e sarà pagata la cedola n. 27 (1° luglio 1923).

Sarà continuato il pagamento delle obbligazioni estratte precedentemente e delle cedole dei semestri precedenti non ancora presentate all'incasso, restando prescritte le cedole fino alla n. 17 inclusa.

Per le obbligazioni Ilva Alti forni e acciaierie d'Italia al portatore, sulla cedola di L. 27 50 sarà dedotta la tassa del 15 % e cioè L. 4,12; quindi la cedola stessa sarà pagabile in L. 23,38.

Per le obbligazioni Altiforni fonderie e acciaierie di Piombino e siderurgica di Savona, al portatore sulla cedola di L. 11,25 sarà dedotta la tassa del 15 % e cioè L. 1,68; quindi la cedola stessa sarà pagabile in L. 9,57.

I signori portatori di ob[...]tare alle Banche incaricate [...] per l'annotazione riguard[...] ressi.

Qualora i detti certificat[...] titolo estratto, i certificati [...] Banche incaricate, che ne [...] annotazione delle obbligazi[...] rimborsato dalla Banca st[...] nominativo.

I pagamenti di cui sopra [...] succursali della Banca C[...]liano.

Genova, 19 giugno 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

15628 — A pagamento.

LATTERIA DI LOCATE TRIULZI

Società anonima

Capitale versato L. 3.500.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 9 luglio 1923, ad ore 15, in Milano, presso lo studio del prof. rag. Arturo Stabilini, via Barellai n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e determinazione della relativa retribuzione.
4. Determinazione del numero dei consiglieri da eleggersi a norma dell'art. 20 dello statuto.
5. Nomina di amministratori.
6. Deliberazione in merito all'ultimo capoverso dell'art. 20 dello statuto.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro i 3 luglio presso la cassa sociale in Locate Triulzi.

Nel caso che la prima assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale, resta sin d'ora fissata la seconda pel successivo giorno 10 luglio, stessa ora e medesimi locali.

Locate Triulzi, 20 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15633 — A pagamento.

Banca di credito Italo-Viennese

NOTIFICAZIONE

La seconda assemblea generale ordinaria degli azionisti della Banca di credito Italo-Viennese, Vienna, sarà tenuta

Giovedì 28 giugno 1923, alle ore 12,

nella sala delle sedute dell'Istituto, Vienna I Schottenring, 9.

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'anno d'esercizio 1922.
2. Relazione dei revisori dei conti.
3. Deliberazione sul bilancio per il 31 dicembre 1922 e sulla ripartizione dell'utile netto.
4. Fissazione della rimunerazione dei revisori dei conti.
5. Nuova elezione dei revisori dei conti e dei loro sostituti,
6. Proposta di modificazione dello statuto, e precisamente:

del paragrafo 2, punto 3 (forma della sottoscrizione presso le filiali);

del paragrafo 3, capoverso 4, (aumento dell'ammontare massimo degli importi che possono essere accettati verso buoni di cassa e libretti di versamento);

del paragrafo 11, capoverso 3 (numero legale del Consiglio d'amministrazione);

del paragrafo 12, punto 2-*b*, (estensione dell'autorizzazione del Consiglio di direzione di accordare crediti in bianco).

I signori azionisti che desiderano esercitare in questa assem-

blea generale il loro diritto di voto, vengono invitati a depositare, a sensi del paragrafo 18 dello statuto, le loro azioni con le cedole non scadute al più tardi 6 giorni prima dell'assemblea generale, vale a dire fino al 22 giugno 1923.

Le azioni possono essere depositate:

in Austria:

presso la Banca di Credito Italo-Viennese, Vienna, Salisburgo, Villaco;

in Italia:

presso il Credito italiano, Milano;

nella Svizzera:

presso la Banca Unione di credito, Lugano.

Ogni gruppo di 25 azioni da corone 1000 danno diritto ad un voto.

Vienna, 12 giugno 1923.

Il Consiglio d'Amministrazione.

15630 — A pagamento.

" Roma - Società di Assicurazioni „

Mutua a quota fissa

Avviso di convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori delegati eletti nelle assemblee provinciali del 25 marzo 1923, ed i signori soc fondatori sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 15 luglio 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Roma, piazza SS. Apostoli, n. 73, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio circa l'acquisto di un immobile per la sede sociale.
2. Emissione di obbligazioni di garenzia sino a lire un milione.
3. Modifiche statutarie relative alla deliberazione di cui al n. 2 ed altre necessarie.
4. Varia.

Roma, 21 giugno 1923.

Il presidente
senatore P. Leonardi Cattolica.

15631 — A pagamento.

CREDITO SICILIANO

Società anonima

Capitale sociale L. 4.000.000

RENDICONTO PATRIMONIALE

Esercizio 1922

Attivo.

Cassa L. 871.607,37.
Azionisti c/ versamento azioni L. 110.660.
Portafoglio Italia L. 3.955.267,79.
Portafoglio estero L. 1165,32.
Portafoglio incassi L. 810.491,94.
Beni stabili L. 156 100.
Mutui ipotecari L. 49.131,25.
Anticipazioni varie L. 717.455.05.
Titoli pubblici o privati L. 793.124.31.
Mobilio e spese d'impianto L. 375 58),(0.
Anticipazioni su valori L. 353 300,36.
Filiali L. 3.436.266 69.
Banche corrispondenti saldi debitori L. 3.594.488,21.
Esattorie L. 732.521,96.
Valori in garenzia L. 1.299.364.
Valori in comodato L. 873.900.
Debitori p/valori in garanzia L. 1.815.300.
Disavanzo gestione L. 215.382,22.
Somma dell'attivo L. 20.191.119,07.

Passivo.

Capitale sociale L. 3.950.100.
Fondo di riserva ordinario L. 139.174,90.
Fondo di riserva straordinario L. 17.000.
Depositi passivi L. 3 831.484,70.
Riporti passivi L. 60.080.
Interessi e sconti attivi non maturati L. 38.811 20.
Creditori per effetti all'incasso L. 810,491,94.
Creditori diversi L. 897,084,32.
Filiali L. 4,063,338.46.
Banche corrispondenti saldi creditori L. 2,364,959,55.
Depositanti valori in garenzia L. 1,299,364.
Depositanti valori in comodato L. 863,900.
Depositi a garanzia L. 1,815,300.
Totale delle passività L. 20,191,119,07.

RENDICONTO ECONOMICO

Spese.

Spese d'amministrazione L. 501,763.33.
Interessi passivi L. 125.391,77.
Ammortamento mobilio L. 17,132,65.
Imposte e tasse L. 67.437.87.
Totale delle spese L. 711,725 62.

Rendite.

Avanzo gestione 1921 L. 99.884,07.
Interessi e sconti attivi L. 246,144,59.
Rendite su titoli pubblici e privati L. 71.868,10.
Aggi e cambi L. 17.735.
Proventi L. 60,711,64.
Disavanzo gestione L. 215,382,22.
Totale delle rendite L. 711,725,62.

Il presidente
F. Albanese.

Un sindaco
I. Bianchetta.

Il direttore
C. Savasta.

Il ragioniere
C. Daldone.

15629 — A pagamento.

Società ausiliaria per il commercio industria e trasporti

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale sociale L. 1.000.000 interamento versato

CONVOCAZIONE
di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 11 luglio 1923, alle ore 16, nella sede della Società, corso Vittorio Emanuele n. 51, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Situazione contabile al 30 maggio 1923.
2. Proposta di messa in liquidazione della Società ed eventuale nomina del liquidatore.
3. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede della Società almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Qualora l'assemblea non potesse aver luogo per mancanza del numero legale la seconda convocazione è fissata per il giorno 16 luglio 1923, alla medesima ora e nei medesimi locali.

Il Consiglio d'amministrazione.

15632 — A pagamento.

COOPERATIVA DI CONSUMO « S. C. I. P. A. »

Velletri

Gli azionisti sono invitati all'assemblea straordinaria che si terrà sabato 7 luglio 1923, alle ore 17, nella sede del Credito popolare veliterno al Corso Vittorio Emanuele n. 305, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Liquidazione della Società.

2. Nomina del liquidatore.

Velletri, 18 giugno 1923.

La Presidenza.

N. B. — Occorrendo la seconda convocazione questa si terrà alle ore 18.

15636 — A pagamento

Smalteria italiana

In liquidazione

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 2.000.000

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di martedì, 10 luglio 1923, alle ore 14, presso lo studio del cav. rag. Guido Peja in Milano, via Gabrio Casati n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del liquidatore in merito alla procedura della Commissione Parlamentare d'inchiesta e deliberazioni relative.

Per essere ammessi all'assemblea di cui sopra, i signori azionisti dovranno avere depositate le loro azioni, anche se nominative, non più tardi del giorno 1° luglio 1923, presso la Cassa sociale.

Milano, 20 giugno 1923.

Il liquidatore
rag. Carlo Carcano.

15635 — A pagamento.

L'Italia

Società Anonima Editrice

SEDE IN MILANO

Capitale versato L. 200.000

I soci di questa Società sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di seconda convocazione il giorno 8 luglio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in via Moscova n. 15, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

a) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relazione dell'amministratore.

b) Relazione del Collegio dei sindaci e fissazione dell'emolumento agli stessi pel 1922.

c) Approvazione del bilancio.

d) Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.

Parte straordinaria:

e) Reintegrazione e aumento del capitale sociale a L. 500,000.

f) Modificazioni agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 24 dello statuto sociale.

g) Nomina del Consiglio d'amministrazione.

L'amministratore.

Per intervenire all'assemblea occorre fare il deposito delle azioni per il giorno 2 luglio 1923 presso la sede sociale in Milano, via Moscova n. 15.

15662 — A pagamento.

"ELBA,,

Società anonima di miniere e di alti forni

SEDE IN ROMA

Direzione generale in GENOVA

Capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato

Si avvertono i signori portatori di obbligazioni di questa Società, che a partire dal 1° luglio 1923 sarà pagabile presso tutte le sedi e succursali dello spettabile Credito italiano la cedola n. 38.

Ai possessori di titoli nominativi verrà pagata la cedola in lire 11,25 per obbligazione dei titoli per l'annotazione del pagamento.

Ai possessori di titoli al portatore verrà pagata la cedola in L. 9,57 per obbligazione, venendo trattenuta la tassa del 15 %.

Anche i possessori di titoli al portatore, sono pregati di presentare i titoli per la stampigliatura della riduzione del capitale sociale da L. 125.000.000 a L. 20.000.000.

In conformità al decreto in data 18 marzo 1923, n. 547, ai possessori dei certificati nominativi non verrà rimborsata la differenza della tassa di circolazione.

Genova, 19 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15663 — A pagamento.

Società anonima

Pubblicazioni sportive

Capitale sociale Lire 100.000

Sede sociale ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 10 luglio 1923 alle ore 10 in prima convocazione ed alle ore 11 dello stesso giorno in 2ª convocazione, nello studio del notaio Antonio Simoncelli, in via Uffici del Vicario n. 32.

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti circa la situazione della società e sua eventuale messa in liquidazione.
2. Nomina di uno o più liquidatori.

NB. — Per intervenire all'adunanza i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno 5 giorni prima presso la sede sociale dove il consigliere delegato si troverà tutti i giorni dalle 9 alle 10.

Roma, 22 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15666 — A pagamento

Società Anonima Medusa Films

Sede in Roma

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta presso lo studio del notaio Stame dottor Francesco in Roma, piazza di Pietra n. 26 il giorno di lunedì 9 luglio p. v., ore 10, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio esercizio 1922-923.
4. Elezione del Consiglio d'amministrazione.
5. Eventuali.

Se l'assemblea non risulterà valida per mancanza di numero legale viene fino da ora fissata, senz'altro avviso, in seconda convocazione presso lo stesso studio del notaio Stame il giorno 10 luglio p. v., alla stessa ora.

Roma, 21 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15667 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che in esecuzione del provvedimento della Deputazione del giorno 11 maggio 1923, nel giorno 30 giugno 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione prov.le, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso,

a termini abbreviati a cinque giorni, ed a schede segrete, con le norme dettate dall'articolo 87, comma a), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto del mantenimento della strada provinciale Campana dalle Colonne di Giugliano sulla strada da Roma a Pozzuoli al passaggio a livello della ferrovia Cumana della lunghezza complessiva di m. 17895,50 durante gli anni 1923-924 in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 9 febbraio 1923, adottata coi poteri del Consiglio ed in esecuzione dell'altra deliberazione adottata dalla Deputazione nella seduta del giorno 23 marzo 1923 anche in conformità del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

L'importo complessivo dell'appalto è di L. 618.000, di cui a base d'asta L. 632.703,52.

L'importo annuo sarà pagato in due rate semestrali con scadenza a giugno e a dicembre di ciascun anno

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere, sotto pena di nullità della scheda, e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al presidente della Deputazione provinciale di Napoli, fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto, nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 16.000 per gli appaltatori e di L. 1500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli Uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo, da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopraindicati del vigente regolamento pei servizi tecnici, potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) **Di un certificato** d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) **Dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di 3 mesi.**

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) Di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che l'appaltatore abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) Del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la inscrizione nel registro prefettizio, con l'indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova delle iscrizioni nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della amministrazione provinciale della somma di L. 1500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 16.200.

Le Cooperative ed i Consorzi dovranno invece vers di L. 3740.

La cauzione definitiva sarà del 5 0/0 sull'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e dovrà essere depositata, sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione, la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le cooperative ed ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta 5 0/0 al netto del ribasso d'asta su singoli certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto, ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 10.000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario restituendosi le altre seduta stante, con la deliberazione di svincolo.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Saranno applicabili al presente appalto tutte le norme contenute nel R. decreto sopracitato 8 febbraio 1923, n. 422, per quanto non contemplate nel presente manifesto e per quanto consentite per lavori di conto della Provincia.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanto nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 20 giugno 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

15639 — A pagamento.

R. Delegazione per l'Amministrazione Palatina in Bari

Esperimento di secondo incanto
per la vendita di fondo rustico in Montesantangelo (Foggia)

Nel giorno 11 luglio 1923, alle ore 9, nell'ufficio della vice delegazione di Montesantangelo, in via Reale Basilica, n. 127, innanzi al sottoscritto R. delegato, o a chi per lui, con l'intervento di Regio notaio, avrà luogo il secondo e definitivo incanto per la vendita a corpo e non a misura e nello stato di fatto in cui si trova, del seguente fondo rustico andato deserto all'asta del 6 giugno vol-

gente, sito in tenimento di Montesantangelo, alla contrada Mattinata, di pertinenza di quel R. Capitolo Palatino, per il prezzo attribuito come infra:

Lotto unico.

Fondo rustico denominato « Fichidindia » (Castelluccio), seminativo, oliveto ed erbifero, con suoli edificatori, in prossimità dell'abitato di Mattinata, di ett. 17,02,37.

In catasto art. 339, sez. A, nn. 859, 860 851 e 862, con l'imponibile di L. 633,16, e casa rurale al numero di mappa DLXXII-2, con l'imponibile di L. 33,75.

Base d'asta L. 221.000.

La vendita del fondo sopra indicato s'intende fatta secondo le condizioni e modalità fissate nel relativo bando di vendita, visibile nel suddetto ufficio di vice delegazione, ai quali il sottoscritto si riporta.

Bari, 20 giugno 1923.

Il R. delegato
Nicola Bavaro.

15647 — A pagamento.

R. subeconomo di Livorno

AVVISO D'ASTA
in primo incanto

Nel giorno 10 luglio 1923, ad ore 10 in Livorno, nell'ufficio del R. subeconomo di detta città, piazza Vittorio Emanuele n. 35, piano 2°, a ministero di me sottoscritto notaio ed in seguito a superiore autorizzazione, si procederà alla vendita all'asta dei seguenti immobili propri della Mensa Vescovile di Livorno, situati a Monterotondo M.°, comune di Massa Marittima, prov. di Grosseto, in due separati lotti:

1. Un podere con casa colonica detto « Il Pozzo », lavorativo, vitato, ulivato e fruttato di ettari 7.54.70 o quanto sia a corpo e non a misura con imponibile di L. 313,13, per il prezzo di L. 35.015.

2. Vigna detta del « Poggio al Lupo » lavorativa con olivi e L. 35.015.
piccola casa colonica di ettari 1,24,17, o quanto sia a corpo e non a misura, con imponibile di L. 27,54 per il prezzo di L. 7500.

Nei prezzi suddetti non sono comprese le stime vive e morte, i mobili ed i raccolti pendenti, le quali cose dovranno valutarsi e pagarsi a parte.

L'incanto sarà aperto sui prezzi sopra indicati e le offerte non potranno essere minori di L. 100 in aumento.

Nei 15 giorni successivi all'incanto è ammesso l'aumento non minore del ventesimo.

Gli offerenti dovranno fare i preventivi depositi di L. 4200 per il primo lotto e di L. 1200 per il secondo e più il decimo del prezzo.

Il tutto come meglio risulta dall'avviso d'asta d'oggi, visibile presso di me sottoscritto.

Livorno, 18 giugno 1923.

dott. Enrico Lenzi, notaio in Livorno
via Cairoli n. 7, p. p.

15649 — A pagamento.

MUNICIPIO DI AVERSA

Il prosindaco
RENDE NOTO

che nel giorno 12 luglio 1923, alle ore 11 con la continuaz., innanzi a lui o a chi per lui, avrà luogo l'esperimento d'asta per l'esecuzione dei lavori di rilastricamento della via Santa Lucia di questa Città, giusta il progetto e relativo capitolato redatto dall'ingegnere comunale, approvato dalla Giunta comunale in via di urgenza a 6 febbraio 1923, e ratificato con deliberazione di questo Consiglio municipale a 22 marzo detto anno, per l'ammontare di L. 109.749, oltre L. 10.951, a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti.

L'asta avrà luogo ad unico incanto ed a schede segrete, ai sensi dell'art. 87, lettera *a*), del regolamento generale di contabilità dello Stato.

I concorrenti all'asta dovranno esibire per esservi ammessi i seguenti documenti:

a) certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere direttore di un ufficio tecnico governativo, provinciale o comunale di data non anteriore a sei mesi da quella stabilita per la gara;

b) certificato penale di data non anteriore a quattro mesi;

c) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco di residenza di data non anteriore a 4 mesi;

d) di una dichiarazione in carta bollata da L. 2,40 comprovante che l'aspirante ha preso conoscenza dei lavori da eseguirsi e della località e che riconosce l'appalto di sua piena conoscenza;

e) ricevuta del tesoriere comunale del deposito di L. 10,000 quale anticipo di spese e cauzione provvisoria;

f) l'offerta del ribasso percentuale scritta in tutte lettere ed in carta bollata da L. 2,40.

Il deliberatario negli otto giorni successivi a quelli della partecipazione dell'avvenuta approvazione superiore degli atti d'incanto, dovrà sottoscrivere il contratto sotto la penale della perdita del deposito fatto, completando la cauzione definitiva di un decimo del prezzo di appalto, dopo di che verrà proceduto al conteggio del deposito per la spesa.

L'impresa sotto la penale della perdita della cauzione dovrà iniziare i lavori entro 10 giorni dalla firma del contratto e completarli nel termine di 120 giorni.

Il pagamento dei lavori sarà fatto in quattro rate annuali, a partire dall'esercizio 1924, con l'interesse a scalare del 5 % a decorrere dalla data del collaudo, come risulta dalla deliberazione di urgenza della Giunta comunale del 6 febbraio 1923, ratificata dal Consiglio comunale a 22 del seguente mese di marzo e col visto dell'illustre signor prefetto della Provincia a 1° volgente, n. 10783.

Tutti gli atti dell'appalto, cioè progetto, capitolato e le deliberazioni di cui sopra sono a disposizione del pubblico, nella segreteria comunale in tutti i giorni non festivi e nelle ore di ufficio.

Aversa, 16 giugno 1923.

Il prosindaco
Vitale.

Il segretario capo
Diana.

15644 — A pagamento.

Provincia di Aquila

Comune di Campotosto

AVVISO D'ASTA
per l'appalto del dazio consumo

Il giorno 25 del corrente mese, alle ore 10, per deliberata abbreviazione dei termini, in questo ufficio comunale, innanzi al sottoscritto, o chi per lui, si terrà un esperimento d'asta pubblica, ad estinzione di candela vergine, per l'appalto dei dazi di consumo per il resto del corrente anno e per il quadriennio successivo.

L'asta verrà aperta sull'annua corrisposta di L. 15.000; ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 100.

Non si procederà all'aggiudicazione se non saranno state fatte almeno due offerte.

Per l'ammissione all'asta ciascun concorrente dovrà documentare di aver depositato in questa segreteria comunale la somma di L. 1500 a garanzia dell'offerta e come fondo per le spese degli atti d'asta e del contratto definitivo, che saranno a carico dell'aggiudicatario.

Sarà altresì esso tenuto, sotto pena della perdita del fatto deposito e di rispondere delle spese e danni, di prestare una cauzione definitiva nella misura corrispondente all'importo di tre mensili del canone di appalto.

La riscossione dei dazi da parte dell'appaltatore incomincierà dal giorno della stipulazione del contratto definitivo e da quel giorno avrà principio la decorrenza del canone.

Il termine utile per presentare le offerte di aumento che non potranno essere inferiori ad un ventesimo del prezzo d'aggiudicazione, scadrà alle ore 12 del giorno 4 luglio 1923.

In questo ufficio di segreteria è visibile il capitolato in base al quale viene effettuato l'appalto.

Campotosto, 13 giugno 1923.

Per il sindaco
D. Alimonti.

15642 — A pagamento.

Comune di Monterotondo

Provincia di Roma

Circondario di Roma

AVVISO D'ASTA

a candela vergine per nuovo incanto e definitiva aggiudicazione

Si fa noto che alle ore 10 e seguenti del giorno 9 luglio p. v., nella sala consiliare di Monterotondo si terranno nuovi e definitivi incanti per l'affitto dell'immobile comunale adibito a forno con annessi e connessi sul prezzo di base in L. 10.080.

Per adire l'asta occorre depositare L. 1208.

Per le altre condizioni rivolgersi alla segreteria comunale in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Monterotondo, 21 giugno 1923.

Il commissario prefettizio
Messa.

15634 — A pagamento.

Comune di Gravellona Toce

Costruzione nuovo Cimitero

Le aste indette per il 4 luglio p. v. sono sospese.

Gravellona Toce, 20 giugno 1923.

Il segretario comunale
avv. G. Vallone.

15610 — A pagamento.

Provincia di Caserta

Municipio di Piedimonte d'Alife

SIA NOTO

che essendo riuscito deserto il 1° celebratosi oggi, in conformità del bando, in data 8, il mattino di lunedì 30 del mese di giugno 1923, alle ore 10 con la continuazione, nella casa comunale, e innanzi al sottoscritto commissario, o a chi ne farà legalmente le veci, si procederà al 2° pubblico esperimento d'asta, coi termini abbreviati a otto giorni, per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della 1ª sezione cedua di carpino, faggio e quercia del bosco denominato Ferracciano Mazzoccuto, di proprietà del Comune suddetto.

L'asta seguirà col metodo della estinzione della candela vergine, in conformità e con le norme di cui al regolamento 4 maggio 1885 per la contabilità generale dello Stato e si aprirà sul prezzo ridotto dall'ufficio forestale di L. 52,926,85.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 80.

I concorrenti dovranno eseguire un preventivo deposito di L. 5000 il quale verrà restituito all'aggiudicatario dopo la prestazione della cauzione definitiva, fissata in L. 10000 e dopo liquidate e pagate le spese; e gli altri appena espletata l'asta.

Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro 3 giorni dalla medesima, lo stesso aggiudicatario, oltre della cauzione come innanzi, dovrà presentare un fideiussore e un approbatore solidali.

Il taglio dovrà eseguirsi nella stagione silvana 1923-924.

Il pagamento del prezzo dovrà farsi in unica soluzione, all'atto della stipulazione del contratto definitivo.

Le spese, niuna esclusa, o eccettuata, a partire da quelle occorse per la stima ed assegno, a carico dell'aggiudicatario.

Di tutte le condizioni che regolano la vendita, risultanti dal verbale, di assegno 14 aprile 1921 e dal capitolato approvato con deliberazione commissariale 13 giugno 1921 e modificato con l'altra 6 aprile u. s. si potrà prendere cognizione nella segreteria comunale durante le ore di ufficio.

Il termine utile per produrre offerte di miglioramento in caso di aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 12 meridiane del giorno di lunedì 9 luglio p. v.

Piedimonte d'Alife, 18 giugno 1923.

Visto, il commissario prefettizio
Albanese.

Il segretario
N. Rossini.

15641 — A pagamento.

Comune di San Secondo di Pinerolo

Avviso

di seguita aggiudicazione e di scadenza di fatali

SI RENDE NOTO

che essendosi in questo giorno sperimentati i pubblici incanti per la costruzione di bocchetti lungo il Canale di Miradolo e sue diramazioni, venne fatta provvisoria aggiudicazione al sig. Garzena Giovanni al prezzo di L. 36.401,75.

I fatali perciò per il miglioramento del ventesimo scadranno il di 4 luglio p. v., alle ore 10.

San Secondo di Pinerolo, 18 giugno 1923.

Il segretario
G. B. Lantelme.

Visto: Il sindaco
G. Bonatto.

15643 — A pagamento.

Provincia di Catanzaro

CIRCONDARIO DI CATANZARO

Comune di Cardinale

AVVISO D'ASTA

Alle ore 10 del giorno 7 del mese di luglio prossimo venturo nella segreteria comunale, innanzi al sindaco o ad un suo rappresentante, si procederà al 1° incanto per l'appalto in unico lotto dei seguenti lavori:

1. Conduttura di acqua potabile dalle contrade Novella e Petrolo all'abitato e costruzione di fontanine su di un prezzo di base di L. 62.942,23.

2. Costruzione di fognatura nell'abitato su di un prezzo di base di L. 165.821,58 ed in complesso L. 228.763,81.

I lavori debbono avere principio subito dopo la regolare consegna ed ultimati nei termini stabiliti dai singoli capitolati d'appalto.

L'asta si eseguirà col sistema delle candele vergini e, sempre che vi saranno due licitanti verrà provvisoriamente aggiudicata al migliore offerente.

Per essere ammessi all'asta occorre comprovare l'idoneità a simili imprese e dimostrare l'effettuato deposito di L. 2000 per spese contrattuali, e di L. 6000 per cauzione provvisoria nella cassa comunale.

Le offerte in ribasso non possono essere inferiori al 0,50 % per ogni voce.

Avvenuta l'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, e prestare cauzione definitiva, depositando presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquedotto il decimo del prezzo di aggiudicazione, e per la fognatura il ventesimo.

L'aggiudicatario rimane vincolato al Comune dal momento dell'aggiudicazione, non così il Comune il quale rimarrà vincolato solo dopo l'approvazione degli atti di appalto da parte delle autorità superiori.

I capitolati e gli atti tutti trovansi depositati nella segreteria comunale e visibili a tutti nelle ore di ufficio.

Cardinale, 20 giugno 1923.

Il sindaco
Salvi.

15645 — A pagamento.

COMUNE DI VOLTERRA

AVVISO DI 2° INCANTO
per vendita di immobile

Caduto deserto l'incanto notificato con bando del 25 maggio ultimo, per la vendita della casa ex-Marradi, di proprietà comunale

SI RENDE NOTO

che nel giorno 2 luglio p. v., alle ore 11, avanti il signor sindaco o chi per lui, in una sala di questo palazzo comunale, avrà luogo un secondo e perimento alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nel avviso sopra richiamato, avvertendo che si addiverrà all'aggiudicazione definitiva anche in confronto di un solo concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 precise del 18 luglio prossimo.

Volterra, 16 giugno 1923.

Il segretario capo
E. Menna.

Visto: Il sindaco
Guidi.

15616 — A pagamento.

Provincia di Porto Maurizio

Comune di Rocchetta Nervina

2° AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che, essendo nel giorno 11 corrente mese andato deserto il 1° esperimento d'asta per la vendita in un solo lotto di n. 8125 piante di pino silvestre ed abete bianco scelte e martellate in questi boschi comunali: Pegairole, Sciartassi, Draghi e Abreghi di Gorderuno, al prezzo di L. 121.807,91, il giorno 9 luglio p. v. alle ore 10, si terrà in quest'ufficio comunale avanti il signor sindaco o chi per esso, un 2° esperimento ad estinzione di candela vergine per la vendita delle dette piante.

Le norme e le condizioni sono quelle già dette nel 1° avviso d'asta visibili a tutti in questo ufficio comunale, con avvertenza che avrà luogo l'aggiudicazione anche con un solo oblatore.

Rocchetta Nervina, 15 giugno 1923.

Il segretario
A. Isnardi.

Visto: Il sindaco
T. Raimondo.

15659 — A pagamento.

Comune di Gravina in Puglia

AVVISO D'ASTA
per secondo incanto
per l'appalto dello spazzamento pubblico
e raccolta delle acque luride

SI RENDE NOTO

che essendo andato deserto il primo incanto per l'appalto dello spazzamento pubblico e della raccolta delle acque luride della Città, il giorno 10 dell'entrante mese di luglio, alle ore 10, su questo Palazzo comunale, dinanzi al R. commissario, o ad un suo delegato, avrà luogo il secondo incanto per l'appalto suddetto ferme restando tutte le condizioni del capitolato d'oneri relativo nonchè le altre di cui nel precedente avviso d'asta del 29 maggio scorso.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche vi fosse un solo concorrente.

I fatali di ribasso di ventesimo scadranno alle ore 12 precise del giorno 21 luglio corrente anno.

Gravina, 20 giugno 1923.

Il vice segretario
Lorusso.

Visto: Il R. commissario
Vito Martellotta.

15600 — A pagamento.

Intendenza di finanza di Caserta

SI RENDE NOTO

che, nell'incanto tenutosi il giorno 7 corrente mese presso l'Intendenza di finanza per la vendita del fondo demaniale in Castellini, contrada Pescara, giusta l'avviso d'asta del 10 aprile 1923, l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta a favore del sig. Belforte Domenico per l'offerta di L. 86.000.

Si avverte pertanto

che, il termine utile per la presentazione delle offerte d'aumento, non minore del ventesimo, sull'indicato prezzo di deliberamento, a termine dell'art. 40 del regolamento 17 giugno 1909, n. 454 andrà a scadere alle ore 11 del giorno di giovedì 5 luglio entrante mese e che le offerte medesime saranno ricevute dalla segreteria dell'Intendenza, rep. III A. E. insieme colla prova dell'eseguito deposito del decimo della somma, nonchè degli altri depositi prescritti nell'avviso d'asta.

Caserta, 8 giugno 1923.

L'intendente
Esposito.

15351 — A credito.

REGNO D'ITALIA

Azienda del Demanio Forestale di Stato

Ripartimento Forestale di Genova

AVVISO D'ASTA DEFINITIVA

Essendo stata presentata in tempo utile l'offerta di miglioria in ragione del ventesimo sul prezzo di L. 246.000, pel quale, nell'incanto tenuto il giorno 29 maggio 1923, presso la R. Ispezione forestale di Genova, veniva provvisoriamente aggiudicata la vendita del lotto ceduo di faggio e di n. 5450 piante di d'alto fusto della stessa specie della Sezione Lame, facente parte della foresta demaniale inalienabile Penna-Lame e Zatta, per cui il prezzo suddetto fu elevato alla somma di L. 258.300.

SI FA NOTO

che nel giorno di martedì 10 luglio 1923, alle ore 10, si terrà presso l'Ufficio della suddetta Ispezione forestale un nuovo pubblico incanto sulla base, ed in aumento del prezzo sopraccennato di L. 258.300 ed alle condizioni stabilite dell'avviso di 1° incanto in data 8 maggio 1923, n. 1591 e del relativo quaderno d'oneri.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'incanto, dovranno presentare all'atto dell'asta il prescritto deposito di L. 20.000.

Genova, 19 giugno 1923.

L'ispettore forestale capo
A. Cremisi.

L'ispettore forestale segretario
E. Monteverde.

15653 — A credito.

Direzione di commissariato militare

DEL PRIMO CORPO D'ARMATA

AVVISO D'ASTA
a termini ridotti a cinque giorni
con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87, comma A, e 90, comma 5°, del regolamento di contabilità generale dello Stato

Si notifica che alle ore 10 del giorno 29 giugno 1923, avrà luogo in Torino presso questa Direzione, in via Amedeo Avogadro n. 13 primo piano, avanti il signor direttore o di chi per esso, un pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete con prezzi di base risultanti nel seguente elenco per l'appalto delle seguenti provviste da costruirsi tutte con materie prime di proprietà delle Ditte assuntrici.

Indicazione delle robe

1. Panno g. v. per caporali e soldati, alto m. 1,30.
   Quantità occorrente m. 300.000.
   Lotti 30.
   Quantità per ogni lotto m. 10000.

Cauzione per ogni lotto L. 15.000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 45.
2. Panno turchino per carabinieri, alto m. 1,40.
Quantità occorrente m. 150.000.
Lotti 15.
Quantità per ogni lotto m. 10000.
Cauzione per ogni lotto L. 25000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 63.
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48.
Quantità occorrente m. 15.000.
Lotti 3.
Quantità per ogni lotto m. 5.000.
Cauzione per ogni lotto L. 10000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 63.
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, altro m. 1,40.
Quantità occorrente n. 15.000.
Lotti 3.
Quantità per ogni lotto n. 5.000.
Cauzione per ogni lotto L. 10000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 53.
5. Tela greggia per camicie, alta m. 0,71.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 1800.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta. L. 3,60.
6. Tela greggia per mutande, alta m. 0,64.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 2200.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 4,50.
7. Tela grigia per tende, alta m. 0,88.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 2500.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 6,80.
8. Farsetti a maglia di lana e cotone.
Quantità occorrente n. 150.000.
Lotti 75.
Quantità per ogni lotto 2000.
Cauzione per ogni lotto L. 2500.
Prezzo unitario stabilito a base d'asta L. 27.
9. Gavette grandi.
Quantità occorrente n. 50.000.
Lotti 5.
Quantità per ogni lotto n. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 2300.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 4,50.
10. Bretelle per pantaloni da carabinieri.
Quantità occorrente serie 25.000.
Lotti 5.
Quantitativo per ogni lotto serie 5000.
Cauzione per ogni L. 1300.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 5.
11. Alamari da colletto per abiti di piccola uniforme da carabiniere.
Quantità occorente paia 100.000.
Lotti 20.
Quantità per ogni lotto paia 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 700.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 2,60.
2. Cordoncini da spalline per brigadieri.
Qualità occorrente m. 3000.
Lotti 2.
Quantità per il lotto m. 1500.
Cauzione per il lotto L. 250.
Quantità occorrente n. 50.000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 3,50
3. Spalline senza frangie da carabinieri.
Lotti 10.
Quantità occorente per ogni lotto n. 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 1200.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 5.

ANNOTAZIONI

Per gli oggetti d'uso speciale per carabinieri, in cui è prescritto l'impiego di lamine o filati in argento, la parte metallica (argento) è sostituita:

Se sotto forma di lamina, da una lamina in argentana di uguale spessore, avente la seguente composizione:

Rame	da	59	a	61 %
Nichel	»	19	»	21 %
Zinco	»	19	a	21 %

Tracce di altri metalli 1,5 % massimo tollerato.

Se sotto forma di filati, da un filato di metallo bianco argentato avente la seguente composizione:

Rame	da	90	a	92 %
Nichel	»	9	»	7 %
Zinco	tracce			
Argento	da	5	»	3 %

Rimangono invariati tutti gli altri requisiti stabiliti nelle relative condizioni speciali e nei corrispondenti campioni, ad eccezione dei pesi ricavabili dalla lamina o dal filato che saranno di circa 8 a 10 % inferiori a quelli stabiliti nei capitoli d'oneri.

I farsetti a maglia di lana e cotone dovranno essere ripartite nelle seguenti taglie.

1ª taglia	2ª taglia	3ª taglia
25 %	50 %	25 %

La consegna di tutte le robe comprese nell'appalto dovrà essere effettuata, franca di ogni spesa, presso il Magazzino centrale militare di Torino, per la metà del quantitativo costituente ogni lotto, entro il 31 dicembre 1923, e per l'altra metà entro il 30 giugno 1924.

L'appalto avrà luogo in base ai relativi campioni-tipo ed alle norme stabilite nelle condizioni generali mod. 363-A ed in quelle speciali riguardanti i vari oggetti suddetti che le Ditte debbono dichiarare di conoscere ed accettare.

Le citate condizioni generali e speciali che faranno parte integrale del contratto, sono visibili presso questa Direzione.

I campioni-tipo relativi sono visibili presso il magazzino centrale militare di Torino avvertendo però che per gli oggetti di appaltarsi le ditte dovranno attenersi esclusivamente ai requisiti prescritti dal capitolato e che in caso di discrepanza fra i requisiti dei campioni e quelli stabiliti nei capitolati dovranno prevalere le disposizioni dei capitolati.

A senso dell'art. 2° delle condizioni generali mod. 363-A sono ammessi a concorrere agli appalti tutti coloro che comprovino con regolari documenti da presentarsi in tempo utile come in appresso, di essere fabbricanti delle identiche robe che offrono di fornire, o di avere in passato fornito all'Amministrazione militare (e non già ad altre Amministrazioni come R. guardia, guardia di finanza, marina, ecc.) senza aver dato luogo a serie contestazioni le robe stesse.

I documenti suaccennati, tanto per chi concorre per la prima volta alle aste, quanto per quelli che furono altre volte deliberatari o ammessi alle aste, devono pervenire a questa Direzione non più tardi del 26 giugno 1923 per dar modo a questa Direzione di esaminare i documenti che saranno presentati dalle Ditte per comprovare la loro idoneità a concorrere all'appalto ed eseguire un sopraluogo nello stabilimento della Ditta come sarà detto in appresso; detti documenti, ben inteso, dovranno pervenire separatamente dal piego contenente le offerte e da quello contenente la quietanza del deposito per concorrere all'asta, e perciò sulla busta contenente i documenti suddetti dovrà esserne ben specificato il contenuto.

Questa Direzione, dopo aver esaminato i documenti dei concorrenti all'asta, provvederà, per le sole Ditte le quali non abbiano mai provvisto robe di cui trattasi per l'Amministrazione

militare, a che sia eseguito, da parte di un ufficiale commissario, un sopraluogo negli stabilimenti delle Ditte stesse, allo scopo di assodare se effettivamente questi siano adatti alla costruzione delle robe per le quali è stata fatta l'offerta, e quindi determinerà, con giudizio inappellabile, quali Ditte fra le aspiranti possano essere ammesse all'incanto, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque delle concorrenti, senza che l'esclusa possa reclamare indennità di sorta.

Chi presiede all asta ha però il potere discrezionale di ammettere a fare offerte i concorrenti sulla semplice loro notorietà, dispensandoli dalla presentazione dei documenti prescritti da questo alinea.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte in duplice esemplare, cioè un esemplare scritto su carta filigranata con bollo ordinario da due lire, e l'altro esemplare scritto su carta semplice.

Dette offerte saranno firmate e contenute in pieghi chiusi con sigillo a ceralacca, sui quali dovranno essere chiaramente indicati la Ditta ed il cognome e nome dell'offerente, la data la specialità ed il numero dei lotti pei quali concorre.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse ed avere il prezzo offerto scritto in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede all'asta, ed inoltre non dovranno contenere riserve nè condizioni.

Per i prezzi offerti non sarà tenuto alcun conto delle frazion decimali oltre il centesimo, anche quando le offerte sono fatte per centinaia.

Ciascuna Ditta potrà concorrere per uno o più lotti, ma le offerte dovranno essere fatte separatamente per ciascun lotto, giusta l'ultimo comma del paragrafo 5 delle condizioni generali d'oneri; saranno ammesse offerte anche per più lotti soltanto nel caso che le Ditte offrano per diversi lotti uno stesso prezzo; qualora l'incanto per alcuni o per tutti i lotti, fosse dichiarato deserto, si procederà all'appalto a trattativa privata.

Tutte le Ditte, per essere ammesse all'appalto, nell'offerta delle robe che s'impegnano di provvedere dovranno indicare le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione, avvertendo che qualora non sia fatta tale dichiarazione l'offerta non sarà considerata valida; per le Ditte le quali rimarranno deliberatarie, lo stabilimento da esse indicato nell'offerta sarà menzionato nel contratto da stipularsi con le ditte stesse, ai sensi del § 72, n. 4, delle condizioni generali d'oneri.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, giusta il combinato disposto degli articoli 86 (comma 3°), 87 (comma *A*) e 90 (comma 5°) del regolamento per la contabilità generale dello Stato, a favore dei concorrenti che avranno fatto per ciascun lotto l'offerta più vantaggiosa, purchè i prezzi offerti siano inferiori od al più uguali a quelli posti a base della gara eirisultanti nell'elenco di cui sopra.

Per le provviste divise in più lotti, i concorrenti dovranno fare le loro offerte non già specificatamente pel 1°, 2°, ecc., ma per un lotto o due lotti, ecc., e ciò sotto pena di nullità.

Dalle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei contraenti e di coloro i quali, legalmente autorizzati, li rappresentano, nonchè la sede o il domicilio reale degli uni e degli altri.

Si avverte che in questo incanto si procederà al deliberamento definitivo anche se si presenterà un solo offerente per ogni specialità di robe

Le Ditte rimaste deliberatarie dovranno presentarsi al più presto possibile, e ad ogni modo, entro i dieci giorni dall'aggiudicazione, giusta il paragrafo 14 delle condizioni generali d'appalto per firmare i rispettivi contratti.

Mancando a tale obbligo incorreranno nella perdita del deposito eseguito per adire all'asta, e l'Amministrazione militare avrà piena facoltà di riappaltare la fornitura assunta dagli inadempienti a tutto loro rischio e carico.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti rimettere a questa Direzione di Commissariato Militare e prima dell'apertura dell'asta la ricevuta comprovante il deposito provvisorio, fatto in una delle sezioni di Tesoreria del Regno, o presso la Tesoreria Centrale (Roma) di un valore corrispondente alla somma indicata nel sovrascritto elenco, a seconda del numero dei lotti pei quali intendono fare offerte.

Tali somme dovranno essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fanno i depositi.

Le ricevute di depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate o inviate separatamente.

I depositi, poi, dei deliberatari saranno passati alle Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzioni definitive a norma di legge.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'Ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate e non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata ricevuta del medesimo.

Le offerte dovranno essere presentate sino all'ora fissata per l asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata la lettura dei pieghi contenenti le medesime.

A tutti coloro, che avranno presentato offerta senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A quelli invece che avessero fatto il deposito in Tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

Giusta il disposto dell'art. 2° delle citate condizioni generali, le Società commerciali già costituite, che per la prima volta concorrono agli appalti, dovranno presentare, unitamente alle loro offerte ed alle ricevute comprovanti il versamento dei voluti depositi:

A) Copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

B) Certificato della Cancelleria del Tribunale, constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di Commercio.

Le offerte di dette Società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società nominato per atto regolare.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono, in originale autentico od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le Cooperative per poter concorrere a qualsiasi delle specialità comprese nell'incanto, avvalendosi delle facilitazioni consentite dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno inviare per posta oppure presentare a mezzo del proprio rappresentante all'Ufficio appaltante, in modo che a questo pervengano almeno 3 giorni prima dell'asta, separatamente dalle offerte e dagli atti comprovanti la loro legale costituzione, che potranno essere redatti in carta libera, i documenti menzionati nell'art. 51 del Regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, ossia un certificato del Prefetto della Provincia dove hanno sede, dal quale risulti che sono iscritte nel Registro delle Cooperative, tenuto giusta le vigenti disposizioni, da quell'Autorità politica, nonchè altro certificato della stessa Autorità, comprovante che la Società è in grado di assumere la provvista e condurla a compimento, e ciò sotto pena di nullità delle offerte fatte.

Le Cooperative, le quali intendano concorrere, senza avvalersi delle facilitazioni concesse dalla predetta legge, dovranno esibire entro il periodo di tempo stabilito per tutti gli altri concorrenti, i documenti prescritti per questi ultimi e perciò, oltre le offerte in carta bollata ed agli atti comprovanti la legale costituzione, dovranno presentare la quietanza dalla quale risulti il versamento in Tesoreria della cauzione stabilita nell'avviso d'asta.

Nell'uno o nell'altro caso le Cooperative concorrenti dovranno su carta libera dichiarare, pure a pena di nullità delle offerte presentate, e separatamente da queste, se desiderino o no usufruire dei benefici concessi dalle vigenti leggi; dichiarazione che potrà pervenire all'Ufficio appaltante entro il termine stabilito per gli altri concorrenti.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non è alcuna Autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una Autorità militare, per riceverví le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciati alle Autorità competenti, per l'accertamento della contravvenzione.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati e suggellati, e quelli fatti per via telegrafica o telefonica.

Le tasse di bollo, di registro, ed i diritti di segreteria, le eventuali tasse di lusso e di fabbricazione, nonchè le spese relative all'incanto ed alla stipulazione dei contratti, saranno ripartite tra i deliberatari, a mente di quanto prescrive il vigente regolamento per la contabilità generale dello Stato, nonchè l'art. 3 delle condizioni generali di oneri.

Saranno pure a carico dei deliberatari le spese degli esemplari delle condizioni generali e speciali, che saranno impiegati nella stipulazione dei contratti, e di quelli che i medesimi avranno richiesto, nonchè le eventuali tasse di lusso e di fabbricazione.

L'importo delle spese relative a stampa, inserzioni, carta bollata marche da bollo, condizioni generali e speciali, l'ammontare della tassa di registro e dei diritti di segreteria, verranno dai deliberatari depositato presso l'Ufficio appaltante all'atto della stipulazione del contratto.

Il pagamento delle eventuali tasse di lusso e di fabbricazione dovrà invece essere effettuato direttamente dai singoli deliberatari.

Torino, 21 giugno 1923.

p. la Direzione
il capitano commissario
V. Clivio.

15668 — A credito.

Direzione di Commissariato militare del 6° corpo d'armata (Firenze)

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati di giorni 5
con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso degli articoli 87 (comma *A*) e 90 (5° comma)
del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che il giorno 29 giugno 1923, alle ore dieci (tempo medio dell'Europa centrale) avrà luogo presso questa Direzione via San Gallo n. 22, piano secondo, avanti il signor direttore, o chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete per l'appalto delle seguenti provviste:

Indicazione delle robe

1. Panno grigio verde per caporali e soldati alto m. 1,30.
Quantità occorrente m. 300.000.
Lotti 30.
Quantità per ogni lotto m 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 15.000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 45.
2. Panno turchino per carabinieri alto m. 1,40.
Quantità occorrente m. 150.000.
Lotti 15.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 25.000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 63.
3. Tela greggia per camicie alta m. 0,74.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 1800.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 3,60.
4. Tela greggia per mutande alta m. 0,64.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 2200.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 4,50.
5. Farsetti a maglia di lana e cotone.
Quantità occorrente n. 150.000.
Lotti 75.
Quantità per ogni lotto m. 2000.
Cauzione per ogni lotto L. 2500.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 27.
6. Bretelle per pantaloni da carabiniere.
Quantità occorrente n. 25.000.
Lotti 5.
Quantità per ogni lotto m. 5.000.
Cauzione per ogni lotto L. 1300.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 5.
7. Cappietti per cappelli da carabinieri.
Quantità occorrente n. 50.000.
Numero dei lotti 10.
Quantità per lotto n. 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 200.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 0,80.
8. Fermagli per mantelline da carabinieri (serie di 4 pezzi).
Quantità occorrente serie 50.000.
Lotti 10.
Quantità per ogni lotto serie 5.000.
Cauzione per ogni lotto L. 250.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 1.
9. Panno grigio verde per sottufficiali alto m. 1,40.
Quantità occorrente m. 100.000.
Lotti 10.
Quantità per ogni lotto n. 10000.
Cauzione per ogni lotto L. 25.000.
Prezzo unitario stabilito a base dell'asta L. 65.

I farsetti a maglia di lana e cotone dovranno essere ripartiti nelle seguenti taglie: 1ª 25 %, 2ª 50 %, 3ª 25 %.

Le condizioni generali n. 363-*A* R. 1916 e quelle speciali che faranno parte integrante dei contratti e che i concorrenti debbano dichiarare di conoscere e accettare, sono visibili presso questa Direzione.

Le robe da appaltarsi, dovranno essere costruite tutte con materie prime di proprietà delle Ditte assuntrici.

Si avverte però che per gli oggetti d'uso speciale per carabinieri in cui è prescritto l'impiego di lamine o filati in argento, la parte metallica (argento) è sostituita:

se sotto forma di lamina, da una lamina in argentana di uguale spessore, avente la composizione appresso indicata:
rame da 59 a 61 %;
nichel da 19 a 21 %;
zinco da 19 a 21 %;
tracce di altri metalli 1,5 % massimo tollerato;

se sotto forma di filati, da un filato in metallo bianco argentato avente la composizione appresso indicata:
rame da 90 a 92 %;
nichel da 9 a 7 %;
zinco tracce;
argento da 5 a 3 %.

Rimangono invariati tutti gli altri requisiti stabiliti nelle relative condizioni speciali e nei corrispondenti campioni, ad eccezione dei pesi ricavabili dalla lamina o dal filato, che saranno di circa 8 a 10 % inferiori a quelli stabiliti nei capitolati d'oneri.

I campioni sono visibili presso il magazzino centrale militare di Firenze.

In caso di eventuale discrepanza tra i requisiti dei campioni e quelli stabiliti nei capitolati speciali dovranno prevalere le disposizioni del capitolato.

La consegna franca di ogni spesa di tutti gli oggetti dovrà es-

sere fatta presso il Magazzino centrale militare di Firenze ove avverrà il collaudo per metà del quantitativo costituente ogni lotto entro il 31 dicembre 1923 e per l'altra metà entro il 30 giugno 1924.

A senso delle condizioni generali, sono ammesse a concorrere agli appalti, anche per persona da nominare, tutte le Ditte che comprovino con regolari documenti, da presentarsi a questa Direzione, di essere fabbricanti della specialità di roba per la cui provvista esse fanno offerta, o di avere in passato fornito alla Amministrazione militare (e non già ad altre Amministrazioni, come R. Guardia, Guardia di Finanza, Marina, ecc.) senza aver dato luogo a serie contestazioni, le stesse specialità di robe.

I documenti accennati, tanto per chi concorre la prima volta alle aste di queste specialità di robe, quanto per quelli che furono altre volte deliberatari o ammessi alle aste tenute da altre Direzioni di Commissariato, devono pervenire a questa Direzione non più tardi del 25 giugno 1923.

Questa Direzione, esaminati i documenti dei concorrenti all'asta provvederà per le sole Ditte le quali non abbiano mai provvisto le robe di cui trattasi per l'Amministrazione militare a che sia eseguito da parte di un ufficiale commissario un sopraluogo negli stabilimenti delle Ditte stesse, allo scopo di assodare se effettivamente questi siano adatti alla costruzione delle robe per le quali le Ditte intendono presentare l'offerta, e quindi determinerà, con giudizio inappellabile, quali Ditte fra le aspiranti possono essere ammesse all'incanto, riservandosi la piena e insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque delle concorrenti senza che l'esclusa possa reclamare indennità di sorta.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto, devono presentare o far pervenire unitamente alla loro offerta e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario nominato per atto autentico.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare certificato di moralità dell'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati, certificato di data non anteriore a 4 mesi, nonchè la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto in una delle sezioni di tesoreria del Regno di un valore corrispondente alla somma indicata nel sopradescritto elenco.

Il deposito dovrà avere un'entità in relazione al numero dei lotti per il quale il concorrente intende concorrere.

Tanto il deposito provvisorio quanto la cauzione definitiva, dovranno essere in numerario o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ragguagliati al valore di Borsa del giorno precedente quello nel quale il deposito stesso è eseguito o la cauzione è costituita.

La ricevuta non dovrà essere chiusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata o inviata separatamente.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione, il deliberatario deve presentarsi per sottoscrivere il contratto.

Se manchi a quest'obbligo l'Amministrazione militare può, senza alcun atto o provvedimento giudiziale, considerare come non avvenuta l'aggiudicazione rimanendo in tal caso devoluta a beneficio dell'Amministrazione la somma depositata per concorrere all'appalto.

L'Amministrazione inoltre è libera di riappaltare la fornitura a tutto rischio e carico del deliberatario. Ove venissero aggiudicati ad una stessa persona più lotti, si stipulerà con essa un unico contratto.

La cauzione sarà in tal caso costituita dalla somma di quelle richieste per i lotti separati.

Le spese di registrazione del contratto sono a carico del deliberatario che dovrà anticipare al momento dalla firma del contratto le somme relative allo tasso di registro o di bollo e i diritti di segreteria sugli atti preliminari e sul contratto e alle spese di stampa, pubblicazione ed inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale della Provincia dell'avviso d'asta.

Nel caso in cui si abbiano più deliberatari saranno ripartite proporzionalmente tra loro le spese suddette, ad eccezione di quelle relative al rispettivo contratto che sono a carico di ogni singolo deliberatario per il proprio.

A carico del deliberatario saranno anche le eventuali tasse di lusso o di fabbricazione e tutte le altre spese inerenti alle obbligazioni.

Le offerte segrete possono essere presentate all'asta o fatte pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, o consegnate personalmente o facendole consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta relativa.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica o telefonica.

Le offerte possono essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta l'offerta non può più essere ritirata; ma lo stesso offerente può presentarne altra prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

In tale caso riguardo al concorrente che ne presentò più di una, si ritiene poi per valida l'offerta regolare che risulterà la migliore, senza tener conto dell'ordine di precedenza con cui furono presentate.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare l'offerta scritta su carta filogranata con bollo ordinario di L. 2,40.

Detta offerta sarà firmata e contenuta in piego chiuso con sigillo a ceralacca.

Unita a tale offerta dovrà essere una copia di essa in carta semplice.

Le offerte dovranno essere espresse chiaramente e le cifre dovranno esservi ripetute in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta; ed inoltre non dovranno contenere nè riserve nè condizioni.

Nel caso che la somma portata nell'offerta sia scritta oltre che in lettere anche in cifre e vi sia discrepanza fra queste e quelle, l'offerta é valida per la somma scritta in lettere.

Ciascuna Ditta potrà concorrere per uno o più lotti, ma le offerte dovranno esser fatte separatamente per ciascun lotto, giusto l'ultimo comma del § 5 delle condizioni generali d'oneri: saranno ammesse offerte anche per più lotti soltanto nel caso che le Ditte offrano per diversi lotti uno stesso prezzo.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, a favore dei concorrenti che avranno fatto l'offerta per ciascun lotto più vantaggiosa, purchè però il prezzo dell'offerta sia minore o tutt'al più pari a quello massimo stabilito nella scheda segreta che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti.

Dalle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei contraenti e di coloro i quali, legalmente autorizzati, li rappresentano, nonchè la sede e il domicilio reale degli uni e degli altri.

Infine tutte le Ditte, per essere ammesse all'appalto, nell'offerta delle robe che si impegnano di provvedere, dovranno indicare le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione, avvertendo che, qualora non sia fatta tale dichiarazione, l'offerta non sarà considerata valida; per le Ditte le quali rimarranno deliberatarie, lo stabilimento da esse indicato nell'offerta dovrà essere menzionato nel contratto da stipularsi con le Ditte stesse, di sensi del § 72, n. 4, delle condizioni generali d'oneri, mod. 363-A.

In questo incanto si procederà al deliberamento definitivo anche se si presenterà un solo offerente.

Se le provviste andassero in tutto o in parte deserte, saranno accettate offerte private fino alle ore 10 del giorno 13 giugno 1923.

In tali offerte peraltro non potranno essere variati che a vantaggio dell'Amministrazione militare i prezzi e le condizioni stabilite per l'incanto.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione, e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Per questa trattativa non saranno accettate offerte per persona da nominare.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale o in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta: ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Firenze, 20 giugno 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario
Giuseppe Niccoli Vallesi.

15656 — A credito.

DIREZIONE CENTRALE AUTOMOBILISTICA

Avviso d'asta
a termine abbreviato di giorni cinque
con deliberamento definitivo nella prima seduta

SI RENDE NOTO

che nel giorno 28 giugno 1923, alle ore 11, si procederà, nei locali al 1° piano di viale Panzacchi n. 2-A, in Bologna (ala destra del fabbricato del Pirotecnico), avanti il direttore della Direzione centrale automobilistica, a pubblico incanto a partite segrete per l'appalto della seguente provvista.

Provvista di anelli di gomma piena, camere d'aria, copertoni per auto, moto e velo occorrenti dal 1° luglio 1923 al 31 dicembre 1923 pel presunto ammontare di L. 1.000.000.

Cauzione L. 100 000.

La tariffa dei materiali da provvedersi e le condizioni di appalto sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire:

a) Il certificato di moralità di data non anteriore a 4 mesi, rilasciato dall'autorità politica e municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Il certificato di penalità pure di data non anteriore a 4 mesi, rilasciato dall'autorità giudiziaria.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopraindicati, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40, firmate ed in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in lettere. Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida questa ultima.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti, che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio, e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengono riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta; ma saranno denunziate all'autorità competente per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale od in copia antentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso sigillato per mezzo della posta, o consegnarle personalmnte o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui appresso e presentata la ricevuta del medesimo, unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso le sezioni di tesoreria di Bologna, Milano, Torino, il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il ribasso di un tanto per cento sul prezzo indicato nel'avviso d'asta, da confrontarsi colla scheda segreta che verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati, quando anche non vi sia che un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessoro fatto il deposito in tesoreria senza poi presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura, la pratica di svincolo.

Tutte le spese relative agli incanti ed ai contratti, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario.

Sarà pure a carico la spesa degli esemplari, dei capitoli d'oneri adoperati per la stipulazione del contratto e di quello che esso ichiedesse.

Dette spese dovranno essere versate dal deliberatario all'atto della firma del contratto.

Bologna, 22 giugno 1923.

Il relatore
E. Cinquini.

15623 — A credito.

N. 24.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 27 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia meridionale ed insulare, e presso la prefettura di Chieti, avanti al prefetto si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo

Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione del tronco di strada compreso fra l'abitato di Campo di Giove e la difesa di Pacentro, della totale lunghezza sull'asse stradale di metri 3925,42.

Importo presunto complessivo L. 1.156.207 soggette a ribasso.

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87, lettera A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2.40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n. 24 e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere la indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti Ministeri li 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 5 marzo 1922.

I due Capitolati ed i disegni che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Chieti nelle consuete ore di ufficio.

Copie a stampa del Capitolato speciale potranno aversi gratuitamente facendone richiesta al Ministero dei lavori pubblici (Sezione contratti)

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per da e ogni cosa compiuta in anni due consecutivi dalla consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 17 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) il certificato generale del casellario del tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R decreto 19 novembre 1914 n. 1290;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta; rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione, che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre), dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove i lavori furono eseguiti ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che, dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo;

c) una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore, per tutto il tempo indicato all'art. 45 del capitolato speciale d'appalto.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b)*, certificati del R. console competente che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunto sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione, qualora non risulti dal o statuto sociale, estratta da notaio e debitamente legalizzata la persona a cui intendano affidare ela direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a)* e *b)*.

I Consorzi di Cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto a condurlo a compimento. Inoltre devono:

1. Presentare certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado o attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole Cooperative che compongono ogni Consorzio.

2° designare la persona cui intendono affidare la direzione dei lavori, presentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a)* e *b)*;

Le altre associazioni o ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto

luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107 sulle opere pubbliche sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino alla estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*, purchè nella domanda forniscono precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia il certificato prefettizio e l'attestato d'idoneità indicati alla lettera *b*, del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1890, n. 6889; epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al Presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria Provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 40.000 se trattisi di Ditte e Società in genere e di L. 6300 se trattisi di Consorzi di Cooperative in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del Capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che segui l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 5 0,0 dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa Depositi e Prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del Regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art 7 del Capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del Capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo. Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 19 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

15597 — A credito

N. 23.

Ministero dei lavori pubblici

SEGRETARIATO GENERALE

Sezione contratti

Avviso d'appalto ad unico incanto

Il giorno 25 luglio 1923, dalle ore 10 alle 11, nella sala delle aste di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle opere pubbliche per l'Italia centrale e presso la Prefettura di Ferrara, avanti al prefetto, si addiverrà simultaneamente all'incanto per lo Appalto dei lavori occorrenti per il ricarico e completamento della difesa in pietrame della bassa sponda golenale all'unione delle Coronelle Ravalle e Pastora, in destra di Po, in comune di Ferrara.

Importo presunto complessivo L. 236 000 soggetto a ribasso

L'asta avrà luogo a termini dell'art. 87 lett. A, del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese su carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire in piego suggellato con ceralacca all'Autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ove è segnato l'indirizzo, le parole: Offerta per l'asta di cui all'avviso n 23, e debbono avere l'indirizzo: Ministero dei Lavori Pubblici (Sezione contratti).

Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con ministeriale decreto 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921 e di quello speciale in data 24 febbraio 1922.

I due capitolati ed il disegno, che dovranno far parte del contratto, saranno visibili presso questo Ministero e la prefettura di Ferrara nelle consuete ore d'ufficio.

L'appalto avrà la durata di giorni sessanta a decorrere dal giorno della consegna dei lavori.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente far pervenire a questo Ministero (Sezione contratti) entro il giorno 16 luglio 1923 domanda in carta bollata da L. 2.40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Il certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato a norma del R. decreto 19 novembre 1914 n. 1290.

b) Un certificato d'idoneità rilasciato dal Prefetto o Sotto-Prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di soddisfacente pratica nell'esecuzione o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al Prefetto o Sotto-Prefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle d'ingegnere capo o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltatare.

Quando si tratti di lavori dipendenti da questa Amministrazione che siano stati diretti dal concorrente per conto altrui a termini dell'art. 15 del Capitolato generale predetto, nell'attestato dovranno essere citati gli estremi del mandato di procura.

L'attestato, oltre l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità e domicilio del concorrente, la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare (segnato in tutte lettere oltre che in cifre) dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti i lavori ed accennare, altresì, se furono eseguiti regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti tra l'amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente le qualità sovra indicate, il quale certifichi, per

scienza propria e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni suaccennate.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del Prefetto o Sotto-Prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

c) Una dichiarazione, su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare; prezzi che rimarranno invariabili e non suscettibili di aumento per qualsiasi causa anche di forza maggiore.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero possono essere presentati in luogo dei documenti prescritti dalla lettera *b*, certificati del R. Console competente che contengano tutte le indicazioni soprarichieste, con la esplicita dichiarazione che prima di rilasciarli il funzionario dal quale gli atti sono sottoscritti ha eseguito accurate indagini ed assunte sicure informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

Le Società anonime e quelle in accomandita per azioni che intendano concorrere, sono tenute:

1° a presentare lo statuto sociale e un certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2° a designare la pers[illegible] a cui intendano affidare la direzione tecnica dei lavori, [illegible]esentandone i documenti richiesti sopra alle lettere *a)* e *b)*.

Le società Cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendano concorrere alla presente gara valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, debbono produrre pure lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

Inoltre devono presentare:

1. Certificati rilasciati o confermati da funzionari governativi in servizio attivo, con grado e attribuzioni non inferiori a quelle di capo d'ufficio da cui risulti quali lavori siano stati eseguiti da ciascuna cooperativa o da ciascun Consorzio che concorre e dalle singole cooperative che compongono ogni Consorzio;

2. Copia autentica, cioè estratta dal notaio della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dalla quale risulti la designazione del direttore dei lavori, del rappresentante della società e dell'incaricato a riscuotere i mandati di pagamento.

Sono dispensati dal presentare tale documento i sodalizi che abbiano già stabili o per statuto le persone alle quali tali mansioni competono.

3. I certificati del direttore dei lavori di cui alle lettere *a)* e *b)*.

4. Le Cooperative infine dovranno produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, a termini dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle opere pubbliche, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

I concorrenti che, entro i sei mesi antecedenti a quelli della presente asta, siano stati ammessi ad altra gara indetta da questo Ministero, per lavori analoghi d'importo uguale o superiore a quello dell'appalto di cui si tratta, possono esimersi dal presentare i certificati d'idoneità indicati alla lettera *b*), purchè nella domanda forniscano precise indicazioni della gara a cui vennero ammessi.

Il concorrente che rimanga aggiudicatario è tenuto a presentare in ogni caso sia il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio, sia certificato prefettizio e l'attestato di idoneità indicati alla lettera *b*) del presente avviso.

Il Ministero determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I documenti esibiti saranno restituiti ai concorrenti riconosciuti idonei al domicilio da essi indicato, possibilmente due giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Per tale restituzione il Ministero si varrà delle facoltà accordategli dall'art. 1° della legge 12 giugno 1890, n. 6889, epperò la spesa di francatura sarà a carico dei destinatari.

I concorrenti ammessi dovranno esibire al presidente dell'asta, insieme alla decretazione d'ammissione alla gara, il certificato d'avere versato in una cassa di tesoreria provinciale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 10.000 se trattasi di Ditte e Società in genere e di L. 1700 se siano Cooperative o loro Consorzi in numerario, in biglietti di Stato o di Banca o in titoli, come all'art. 5 del capitolato generale.

Non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito, senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato, dietro esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata da una lira, un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, perchè se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al cinque per cento dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti dello Stato secondo le prescrizioni degli articoli 614 e 615 del regolamento per la contabilità generale, salvo la facoltà consentita dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del capitolato generale.

Il deliberatario dovrà presentarsi alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà prefisso dal Ministero.

Le spese tutte inerenti all'appalto di stampa del capitolato speciale, di bollo e di registro, sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Però l'aggiudicatario condizionato che abbia presentato offerta superata nell'altra sede d'incanto dovrà pagare la registrazione del verbale a cui la sua aggiudicazione si riferisce e tutte le spese relative.

Roma, 16 giugno 1923.

Il capo servizio ai contratti
avv. Pio Cerruti.

5525 — A credito.

(2ª pubblicazione)

ESTRATTO DI DECRETO
a sensi dell'art. 23 codice civile

—

Il R. tribunale civile di Cuneo con decreto 6 maggio 1923 provvedendo su domanda di Bruna Maddalena fu Pietro vedova di Robbione Giovanni residente a Cuneo perchè sia dichiarata l'assenza del proprio fratello Bruna Marco fu Pietro, già domiciliato a Borgo San Dalmazzo, presunto assente da circa 30 anni, ordinò che siano assunte informazioni a mente dell'art. 23 del codice civile.

Cuneo, 17 maggio 1923.

avv. Romolo Carlo.

14324 — A pagamento.